

**ISTRUTTORIA DEMANIALE PER L'ACCERTAMENTO,
LA VERIFICA E LA SISTEMAZIONE DEL DEMANIO CIVICO
COMUNALE DI COTRONEI**

di Luigi Oliveti

Associazione Culturale Cotroneinforma

Associazione Culturale Cotroneinforma Editrice 1999

Tutti i diritti riservati

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Circunvallazione Silana

c/o Centro di Aggregazione Sociale - 88836 Cotronei (KR)

E-mail: Arcosm @/presila.it - Fuser @/presila.it

Edizione fuori commercio

Supplemento a Cotroneinforma Anno V - n° 45

Registrazione Tribunale di Crotona n° 75/96

In copertina: Calanchi in Località Spagnoli (*Foto S. Fontana*)

ISTRUTTORIA DEMANIALE PER L'ACCERTAMENTO, LA VERIFICA E LA SISTEMAZIONE DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE DI COTRONEI IN PROVINCIA DI CROTONE

GENERALITA' SUGLI USI CIVICI

Ogni qualvolta che ci si accinge a ricostruire la storia dei diritti delle popolazioni su determinati territori occorre tornare indietro nel tempo, anche in quello lontanissimo e apparentemente senza significato pratico per le situazioni attuali. Ciò è necessario, prima di tutto, per entrare nell'autentico spirito e significato della particolare indagine che si va a intraprendere.

Infatti, questi diritti sono imprescrittibili e si sostanziano su beni inusucapibili e inalienabili appartenenti alle popolazioni residenti (*jura civium, jura civitatum*) fin dai tempi più antichi: "ab immemorabili". Affondano le radici nel diritto naturale dei popoli di disporre del territorio come di cosa propria, da usare assieme agli altri "condòmini", cioè collettivamente.

La storia delle usurpazioni di questi diritti da parte di pochi e a discapito dei più, è anch'essa antica. I diritti civici, pur essendo da sempre portati sull'altare della "demanialità" che viene riconosciuta formalmente nel diritto feudale e nel diritto di tutti gli stati europei fino all'epoca "dei lumi", e poi anche dall'attuale costante giurisprudenza dei Commissari, delle Corti d'Appello di Roma e di Palermo (Sezioni Speciali Usi Civici) e della Corte di Cassazione, hanno visto una imperterrita erosione fino a ridurre le terre del demanio civico in Italia alla modesta superficie di circa sei-sette milioni di ettari, o di quattro milioni e mezzo di ettari secondo il Medici, cioè a circa il due per cento del suolo nazionale.

Ciò, non necessariamente e sempre, deve ritenersi una iattura, se si considera che l'economia europea, dalla seconda metà del settecento e fino ai nostri giorni, nelle aree non industrializzate, ha trovato, proprio nell'imprenditoria agricola, la via dello sviluppo economico. Ma quel che certamente è stato grave per la vita e la dignità delle popolazioni rurali e anche per il benessere della generalità della popolazione, è la perdita per le popolazioni della gran parte delle aree silvo-pastorali poste nelle zone montane o alto-collinari. La usurpazione di queste aree da parte di pochi non trova giustificazione nella necessità imprenditoriale dell'epoca e si trasforma in un capitalismo parassitario che va a condizionare la vita delle popolazioni rurali obbligandole, persino, a pagare per le aree da fabbricare, dimenticando assolutamente il diritto delle genti ad avere le aree per fabbricarsi la casa (*jus casalinandi*), per pascere (*jus pascendi*) e per legnare per il fuoco (*jus lignandi*).

Ma come è stato possibile, ci si domanderà, che, nonostante tutte le garanzie di legge con la imprescrittibilità dei diritti e la inusucapibilità delle terre civiche, si sia arrivati a privare le popolazioni rurali delle terre loro spesso ancora indispensabili per le attività economiche proprie?!

La risposta si ritrova nella storia del "diritto" occidentale che si è evoluto a beneficio di pochi e a discapito dei più. Il passaggio dalla cultura della proprietà collettiva a quella della proprietà privata, è stato lento e inesorabile.

A esclusione di rare e non estese proprietà private costituite fin dai tempi di Roma, nel medioevo "la proprietà" dei beni agro-silvo-pastorali veniva attribuita all'Imperatore il quale ne riconosceva parte alle Universitas (alle popolazioni di determinate aree cioè alle Comunità, o alle Comuni, o alle universitates) e parte in feudo ai suoi fedeli Signori; ma sempre con l'obbligo di riconoscere alle popolazioni locali l'esercizio gratuito dei diritti essenziali e, talvolta, con pagamento di "fida" per gli altri diritti cosiddetti minori o utili.

L'affermazione di questo diritto medievale europeo, a differenza di quello islamico mediterraneo che attribuisce ad Allah la proprietà rurale e quindi non erodibile, costituisce lo scalzamento alla base della "demanialità" delle terre.

L'Imperatore, diversamente da Allah, era sensibile alle richieste egoistiche dei Signori, che in cambio gli garantivano fedeltà e forza nel potere. Quindi, pur rinvenendosi nel diritto medievale la difesa dei diritti delle popolazioni sul territorio, inizia proprio in questo tempo la disgregazione dei vastissimi patrimoni terrieri di tutti.

Questa situazione si protrae con infinite lotte tra i difensori dei demani (delle popolazioni) e coloro che volevano trasformare questi in proprietà allodiali. Il momento più critico per questa fattispecie di proprietà demaniali è nella seconda metà del settecento, e dura fino all'epoca napoleonica, quando con l'eversione della feudalità, le terre civiche, già in mano dei Comuni, vanno ad accrescersi con una quota parte dei demani feudali. Cioè, aboliti i feudi, i Signori sono tenuti ad affrancare le proprie terre soggette agli usi, assegnando alle popolazioni, e per queste ai "nuovi" Comuni, una parte delle loro proprietà.

Su quanto è avvenuto nell'epoca napoleonica, per quanto riguarda gli usi civici, sembra interessante mettere in rilievo due fatti conseguenti alle riforme introdotte con le nuove leggi: il primo è la considerazione che i cives vengono a disporre di aree più estese di proprietà collettiva, ma perdono il diritto di disporre delle vaste aree dei feudatari sulle quali essenzialmente portavano le proprie greggi e vi esercitavano il legnatico; il secondo è quello che il Comune (o meglio, allora, la Comune), da ente rappresentante la popolazione, cioè che non si sostituiva a questa ed era quindi tenuto ad amministrare i beni "nemine discrepante" (senza che nessuno se ne avesse a lamentare), si trasforma in Ente

esponentiale con figura giuridica propria che si sostituisce alla popolazione e governa nell'interesse di questa , rappresentata soltanto da membri eletti, non più necessariamente residenti nell'area comunale.

Non è il caso di disquisire di questi due fatti, ma è utile osservare che la grande innovazione ha notevole ripercussione sulla vita delle popolazioni rurali, arricchendole formalmente e impoverendole di fatto di vasti territori da usare. Inoltre, e la cosa è ancora più grave per le popolazioni, i nuovi Comuni tendono, sia pure sempre in modo illegittimo, a considerare i beni del demanio civico, cioè quelli appartenenti ai residenti e assegnati loro solo in custodia e da amministrare esclusivamente a favore dei veri "proprietari", come beni patrimoniali, cioè beni dei quali il Comune poteva liberamente disporre.

Non resta altro, ora, che prendere atto di tutto questo, con l'obbiettivo di individuare le situazioni illegittime perpetrate dai privati, non senza responsabilità delle istituzioni che erano tenute a vigilare sulla integrità dei demani per sanarle, quando è possibile, con gli strumenti offerti dalla legislazione vigente, o per operare la reintegra dei beni al demanio collettivo, quando ciò non è possibile.

Non è certo opera di poco conto!

Ma spinti dall'obbligo di dover porre rimedio alle situazioni anomale instauratesi nel tempo; con la consapevolezza che la cosa pubblica (nel nostro caso l'Amministrazione comunale e la Regione) deve operare a favore di tutti i cittadini e non di una parte esigua di questi; con la convinzione che la legge non è il fine, ma strumento del vivere civile; il Comune di Cotronei, con il coinvolgimento della popolazione comunque interessata al demanio che gli appartiene di diritto, riuscirà in tempi non eccessivamente lunghi a riordinare il Demanio civico, in modo da definire ogni questione possessoria per dare definitiva certezza a tutti coloro che vi sono coinvolti e, infine, per restituire alla collettività di Cotronei quei beni residuati di natura ancora silvo-pastorale per assicurare a tutti un vivere migliore, in salute e in benessere.

GENERALITA' SUL COMUNE DI COTRONEI

Il Comune di Cotronei - una volta in provincia di Catanzaro, ora in provincia di Crotone - sorge, con i suoi circa cinquemila abitanti, su uno sperone di arenaree compatte a poco più di cinquecento metri sul mare, guardando le ampie vallate del Tacina e del Neto e, in fondo, il mare Jonio.

Il suo territorio si estende prevalentemente in montagna ed è racchiuso dai due fiumi che lo lambiscono nelle parti basse. Questi due fiumi, il Tacina e il Neto, che corrono pressoché paralleli, divisi da massicci di sabbie più o meno compatte, intercalate da croste (o strati di modesta potenza) di arenaree a cemento argilloso o calcareo, spesso con ricorrenti lenti argillose, o formazioni oolitiche.

Ampie zone sono costituite da argille compatte plioceniche (terre forti), veri e propri scrigni di fertilità, su cui sono impiantati rigogliosi oliveti.

Diffrante, tra l'abitato e il mare, sempre tra i due fiumi, si scorgono interessanti rilievi, che non superano i seicento metri, ricoperti di selve (monte Fuscaldo, già monte Clibano) ultimamente interessato da importanti studi da parte dell'Università di Arcavacata (Cosenza), o sedime di importanti centri abitati come Santa Severina e Cutro. Monte Fuscaldo e altri rilievi collinari minori nascondono gli abitati degli antichi casali di Santa Severina: San Mauro e Scandale.

La zona montana (Sila piccola) è ricoperta da boschi di querce (prevalentemente *quercus lanuginosa* = roverella, o *quercus cerris* = cerro o cariglio) e di pino nero laricio (*pinus nigra*, varietà calabrica), che è un pino, unico del genere *pinus*, dalla caratteristica colorazione nera della parte interna dell'unghia (o umbone). Questo pino si differenzia dai suoi cugini della specie "nigra" (quelli austriaci, o francesi, o spagnoli, o corsi, etc.) per avere un portamento più elegante dovuto alla più morbida (quasi erbacea) consistenza degli aghi.

Più in alto domina il faggio (*fagus silvatica*), che nelle parti intermedie si alterna o si mescola al pino.

Nelle vallotte più umide sono spontanei gli ontani (*alnus glutinosa*, o cordata, delle betulacee = alno, verna, àzano o auzini), gli aceri, i pioppi (candelisi). Sui diruppi è frequente il leccio (*quercus ilex*).

Il Castagneto è presente in prossimità della parte alta dell'abitato.

La parte sottostante, invece, è dominata dall'olivo che, oltre a offrire un olio dorato eccellente, va a formare un interessante paesaggio argentato che la fatica dell'uomo ha lentamente plasmato, rispettando la giacitura dei versanti, modellandoli saggiamente con opere di difesa dalla erosione delle acque selvagge che, qui, rappresentano il maggior pericolo per la stabilità dei versanti arenacei o argillosi.

Nella Sila, laddove nel primo decennio fascista venne sbarrato il fiume Ampollino (modesto affluente del Fiume Neto, nel ventaglio di testata) per costituirne l'omonimo lago artificiale, sorgono villaggi turistici interessanti come il Villaggio Palumbo e Trepidò; il primo destinato prevalentemente al turismo forestiero, il secondo a quello locale, o comunque prevalentemente di Cotronei e della vicina Roccabernarda.

Questo lago artificiale, sovralimentato dalle acque del lago Arvo, che trovasi nella valle parallela verso Nord, attraverso una condotta "di sfioro" che attraversa il Montenero con sbocco a Pentecane caratterizza, ora, l'intero territorio della Sila piccola di Cotronei.

Questo lungo e stretto specchio d'acqua testimonia chiaramente che l'uomo, se sapiente, colto e dotato di sensibilità e rispetto della natura e delle sue bellezze, può servirsi di questa senza doverla violentare, per sfruttarla a favore dell'umanità.

Sulla fascia pianiziale, lungo il fiume Neto, di modesta estensione, affiorano acque termali, ricche di zolfo e di magnesio, utili per la cura delle malattie bronchiali, reumatiche e dermatologiche.

Le acque termali e la montagna, l'ambiente naturale e quello saggiamente modellato dall'uomo del passato, rappresentano il futuro di Cotronei.

FASI DELLA FORMAZIONE DELL'ATTUALE DEMANIO CIVICO DEL COMUNE DI COTRONEI. OPERAZIONI DEMANIALI E VICENDE AD ESSE CONNESSE

PRIMA DEL 1900

Come accennato nella introduzione storica, l'origine degli usi civici è assai remota, risalendo spesso agli albori delle prime forme associative e intimamente legata al collettivismo agrario, che sotto varie forme, si ritrova presso tutti i popoli antichi. Infatti, gli usi civici trovano il loro fondamento nel diritto alla vita delle popolazioni che li esercitano e quindi, nell'antico dominio che le popolazioni stesse, riguardate nella loro collettività, avevano acquisito sul loro territorio, tramite occupazioni e lavori per far fruttificare le terre (Cassazione Sent. 604/49-946/49).

Gli usi civici sono forme di utilizzazione collettiva del suolo agrario, rappresentanti un "diverso modo di possedere" (Paolo Grossi) la terra che, con diversi aspetti, ha permesso nei secoli alle popolazioni di soddisfare antichi loro bisogni essenziali, tramite la partecipazione al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi e che, nel tempo, vennero confermate e spesso estese da donazioni, diplomi, regalie e riconoscimenti vari da parte dei sovrani.

Consuetudini, qualcuno vuole, legate ai "barbari", soprattutto di origine germanica, e poi ai Normanni, e agli Svevi dopo le sagge leggi di Ruggero, che favorirono lo sviluppo dell'agricoltura, riconoscendo e rispettando i diritti che le popolazioni stanziali esercitavano sulle terre.

Fu proprio la necessità di assicurare la forza lavoro, essenziale per l'agricoltura, a rendere necessarie profonde trasformazioni strutturali della proprietà fondiaria, che proprio con il feudalesimo determinò massima l'affermazione degli usi civici.

Infatti, l'economia feudale è basata sulla terra pubblica oggetto della concessione sovrana, che costituisce il limite del potere del feudatario e, allo stesso tempo, la fonte delle sue rendite e del sostentamento della popolazione del feudo; sostentamento che era, come citato, una delle condizioni della concessione.

Anche nel caso di Cotronei, abbiamo un "atto sovrano" che, alla fine del Medio Evo, sancisce e "ufficializza", seppur indirettamente, diritti di uso civico a favore della popolazione.

Infatti, nel 1468, un privilegio di Ferdinando d'Aragona, accorda alla città di Policastro diritti di uso civico di pascolo sul fondo "Rivioti" oggi in Comune di Cotronei ma all'epoca territorio policastrese e, a conferma della natura feudale del territorio cotroneo, abbiamo una lunga infeudazione conclusasi nel 1806 con il Principe Filomarino, che fu, come visto, l'ultimo feudatario in Cotronei.

E' proprio da questo periodo, cioè con l'800, che si ritiene fondamentale partire per seguire le principali fasi storico-giuridiche che portarono alla formazione del Demanio civico di Cotronei che oggi conosciamo.

Ricorriamo agli eventi!

* **Con la Legge del 2 agosto 1806** venne abolita la feudalità e tutte le sue attribuzioni. In tale legge, emanata da Giuseppe Napoleone, con l'art.15 viene ordinato:

"I demanii, che appartenevano agli aboliti feudi, restano agli attuali possessori. Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civici e tutti i diritti, che attualmente posseggono su dei medesimi, fino a quando di detti demanii non ne sarà con altra legge determinata e regolata la divisione, proporzionata al dominio, e diritti rispettivi.

Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto".

* La "altra legge", richiamata nell'art.15 citato, venne presto emanata. Infatti, lo stesso Re di Napoli, **in data 1 settembre 1806**, promulgò la legge che doveva regolare la divisione dei demani.

Questa, fra l'altro, stabiliva: "

Art.1. I demanii di qualsivoglia natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di esser posseduti come proprietà libere di coloro, ai quali toccheranno.

Art.2. Dei Demanii feudali ne sarà assegnata all'Università quella parte, che sarà più vicina all'abitato (...). I diritti delle Università debbano esser compensati colla metà, colla terza, o colla quarta, o altra minor parte delle terre.

Art.4. I terreni, che in virtù di tale assegnazione, ricaderanno alle Università, saranno ripartiti tra i cittadini col peso della corresponsione di un annuo canone proporzionato al giusto valore delle terre...

Art.5. Nei Demanii di proprietà dei Comuni, detti volgarmente Universali, quelli che come baroni vi aveano l'uso civico, ne avranno una porzione eguale a quella del comunista, che ne avrà quantità maggiore.

Art.7. I Demanii promiscui saranno divisi tra quelle Università o altri possessori, che vi rappresentano diritti civici...

Art.9. Le terre divise in forza della presente legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso di un canone.

Art.10. Ci riserbiamo tutte le eccezioni e disposizioni per le terre boschive, montuose e per quelle situate in riva ai fiumi...

Art.11. Finché non venga eseguita la ripartizione del Demanio, non si commetterà alcuna novità di fatto intorno allo stato attuale di essi."

* **In data 8 giugno 1807**, viene emanato il "Decreto sulla Ripartizione dei Demani", attuativo della legge 1 settembre 1806.

Tale Decreto è un punto fondamentale per tutta la normativa successiva sui demani.

Tra i principali articoli riportiamo:

Art.1. Sotto il nome di Demani, o terreni demaniali, s'intendono compresi tutti i territori aperti, colti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbian luogo gli usi civici, o le promiscuità.

Art.2. Le terre della sopradetta natura saranno a norma della legge ripartite nel modo indicato con questo decreto.

Art.3. Non saranno sottoposte a si fatta ripartizione le proprietà, che le Università, gli ex-Baroni e particolari tengon difese per certo tempo ad uso di pascolo, o di semina, benché in altri tempi soggette al pascolo comune.

Art.4. Coloro che diverranno possessori delle porzioni derivanti dalla ripartizione dei demani di qualunque natura, resteranno pieni, liberi ed assoluti padroni delle proprietà loro toccate (...) senza che altri possa vantarvi o esercitarvi, sotto qualunque pretesto, niuno dei pretesi diritti o usi civici...

Il Decreto continua stabilendo tutte le norme da seguire per il compimento delle operazioni di ripartizione.

* Ma molte leggi dovranno, poi, seguire a quella fondamentale del 1806, perché il potere dei feudatari restava ancora forte. Infatti, la legge del 1806 abolisce la feudalità di diritto, ma non di fatto; gli abusi da parte degli ex feudatari continuano sotto varie forme.

* **Così, in data 11 novembre 1807**, un Decreto reale istituisce la "Commissione Feudale" con il compito di giudicare su tutte le cause sorte tra le Università (vecchi Comuni) ed i Baroni e ancora non definite, e di definirle entro un breve lasso di tempo.

Tale Commissione, con diverse sentenze inappellabili, stabilì tra l'altro:

"di doversi, cioè presumere usurpato in danno del Demanio comunale tutto quel territorio che non si trovasse compreso nel titolo d'infeudazione; di doversi considerare come libera ogni terra posseduta dai privati, o dai Comuni, finché non si fosse dal Feudatario giustificata una servitù costituita con pubblici istrumenti; di doversi consolidare la proprietà delle erbe e quella della semina, compensando l'ex feudatario mediante un canone redimibile, ove dà titoli di concessione non apparisse d'aver egli riserbato il pascolo in suo favore; di doversi considerare come inamovibili quei coloni che per un decennio avessero coltivate le terre feudali, ecclesiastiche, o comunali, e come assoluti proprietari delle terre coloniche sulle quali se gli è accordata tutta la pienezza del dominio e della proprietà, senza esser tenuti giammai ad una doppia prestazione."

* **In data 23 novembre 1807** l'Intendente di Calabria Ultra, Giuseppe De Thomasis, scrive così da Monteleone (antico capoluogo corrispondente all'attuale Vibo Valentia) ai Sindaci e Decurionati di tutte le Università della Provincia, della intenzione del Re di risolvere le liti tra ex-Baroni ed Università:

... ordinando, che tra lo spazio di un anno, tutte le cause introdotte tra le Università, e gli ex-Baroni debbano esser decise da una Commissione, ossia da una Giunta ...

* **In data 7 marzo 1808**, sempre da Monteleone, lo stesso Intendente così scrive "A' Sindaci di tutte le Università, e a' Possessori in generale de' Demanj":

Malgrado la mia Circolare de' 20 Gennaio p.p., niuna Università, e niun Barone (tranne il Principe di Roccella, ed il Barone de Nobili) hanno avanzato alcuna domanda pella divisione de' Demanj, o fatta nomina degli Arbitri in conformità della legge del di primo Settembre 1806, del Real Decreto degli 8 Giugno 1807, e di detta mia Circolare.

Quindi, continua esortando gli interessati a fare al più presto domanda per la divisione dei demani, stabilendo:

Detta domanda dovrà esser chiara, e precisa, ed indicare lo stato de' Demanj che si debbon dividere, cioè la qualità, la quantità approssimativa, i diritti che ciascuno de' Possessori rappresenta, e i nomi de' medesimi, vale a dire i nomi delle Università, de' Baroni, o de' luoghi Pii che compongono in totalità il Demanio, non già i nomi de' Coloni, o de' Proprietarj delle terre sparse nel Demanio.

In data 3 dicembre 1808, con Decreto reale, vengono emanate le "Istruzioni per l'adempimento della Legge 1.9.1806 e del Decreto 8.6.1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno".

Con tali istruzioni viene sollecitata ancora una volta la conclusiva divisione dei demani:

Art.2. Deve necessariamente farsi la divisione di tutti i demani ex-feudali ed ecclesiastici fra gli ex-Baroni, le chiese (...) o altri aventi causa da essi, ed i Comuni che vi hanno gli usi civici e altre servitù attive.

Dee farsi egualmente la divisione di tutti i demani promiscui fra' Comuni partecipanti alla società, o all'uso di essi. Dee farsi quella di tutti i demani comunali, o delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici toccati in sorte a' Comuni, fra' cittadini abitanti ne' Comuni stessi...

Nei 50 articoli che compongono il decreto vengono contenute anche dettagliate istruzioni per la ripartizione dei demani tra i cittadini.

* Nell'intento di accelerare la divisione dei demani, **in data 23 ottobre 1809**, vengono istituiti speciali "Commissari" per le varie provincie del Regno (per la Calabria Ultra viene nominato Giuseppe de Thomasis, già Intendente).

* **In data 10 marzo 1810**, allo scopo di dare un regolamento che facilitasse le operazioni di divisione dei demani e che garantisse uniformità di comportamento, vengono emanate Istruzioni per i Commissari incaricati, da seguire nello scioglimento delle promiscuità, nella separazione in massa delle terre demaniali non promiscue tra i Comuni e gli ex feudatari, nella suddivisione tra i cittadini di quella parte di terre toccate ai Comuni.

Tra le principali istruzioni di questo regolamento (che verrà, dopo oltre un secolo, preso come base per la prima legge italiana sugli usi civici, cioè quella **n.1766 del 16 giugno 1927**, tutt'ora vigente) vi sono quelle che stabiliscono:

- che i demani universali usurpati dai baroni con la costituzione di "difese", devono ritornare nel possesso dei Comuni;
- che i demani controversi devono essere divisi secondo il possesso attuale;

- che gli usi civici dei Comuni sui demani si riconducono a tre classi, quelli "essenziali" (riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento), quelli "utili" (oltre all'uso personale necessario, comprendono una parte d'industria), quelli "dominicali" (contengono partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo).

Il minimo compenso per la liquidazione degli usi civici essenziali è rappresentato da un quarto di tutto il demanio, per quelli utili e dominicali è rappresentato dalla metà e fino a tre quarti del demanio a beneficio del Comune.

Le terre demaniali vengono distinte in due categorie, quelle atte all'agricoltura da ripartire tra i cittadini, e quelle silvo-pastorali con le altre non suscettibili di sfruttamento agricolo da conservare alla demanialità, e quindi non divisibili.

* **In data 20 agosto 1810**, così scrive il Ministro dell'Interno:

Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie (...) Veduto lo stato generale di tutto il travaglio fatto dalla nostra Commissione feudale; considerando che l'oggetto per cui fu creata la Commissione feudale fu quello di estinguere una volta le liti, che quasi dalla fondazione della monarchia, e della costituzione de' Feudi ardevano fra gli ex Baroni, ed i Comuni, e fomentavano uno spirito di divisione, ed una contrarietà d'interessi, che sotto un Governo forte, e liberale, e sotto una legislazione saggia, ed eguale debbono cessare. Considerando che da questa operazione è dipesa, e dipende l'applicazione della legge de' 2 Agosto 1806, di tutti i posteriori Decreti eversivi della feudalità, delle leggi, e de' Decreti relativi alle Terre Demaniali del Regno. Considerando che da questa medesima operazione dipende l'abolizione di tutte le servitù, che sotto il pretesto, e sotto il nome di diritti territoriali, si esercitavano su quasi tutte le proprietà de' Comuni, e de' Cittadini site fra i recinti degli ex Feudi, e che formavano un ostacolo insormontabile a tutti i miglioramenti necessarij all'agricoltura, ed all'industria de' Proprietarj. Considerando, che tutti i provvedimenti dati dal Governo per correggere tali esorbitanze, e per troncare le liti che ne dipendevano, sono stati inefficaci a conseguire a questo fine, mentre la feudalità sussisteva, e continuarono ad essere inefficaci anche dopo la legge de' 22 Agosto 1806. Considerando, che dopo aver abolita la feudalità quasi al profitto degli antichi ex baroni, e con tanti sacrificj del nostro Tesoro eravamo debitori a' nostri popoli di assicurar loro quelli stessi beneficj, che ne hanno altrove risentito. Considerando che per rendere uguali gli effetti della nuova legislazione, era necessario di rimuovere tutti i precedenti abusi, che facevano sussistere le conseguenze della estesa feudalità, senza di che una legislazione liberale, e benefica avrebbe servito a confermarle, e sarebbe stata tutto a danno della generalità de' nostri sudditi. Considerando che tutte le leggi, e decreti così del nostro arguto Predecessore, come nostri, non meno, che la discussione individuale fatta dalla nostra Commissione feudale di tutti i Comuni comparsi hanno esattamente corrisposto al nostro fine. Considerando che l'interesse pubblico, e privato esigono che le decisioni della Commissione formino un titolo irrevocabile per tutte le proprietà, sulle quali essa ha pronunziato. Considerando che dopo questa operazione pubblica suggerita da tanti urgenti motivi sia di necessario di vegliare alla perpetua osservanza delle leggi, e de' decreti eversivi della feudalità, e de' principj, che ne formano lo spirito, ma che sia al tempo stesso necessario, che tutte le proprietà rientrano sotto l'imperio di una stessa legge, e che cessi ogni differenza legale fra gli ex feudatari, e gli altri proprietarj di ogni sorte.

Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art.1 - La Commissione feudale eretta col decreto del nostro Augusto Predecessore degli 11 Novembre 1807, avendo terminato il travaglio affidatole sarà disciolta, e cesserà dalle sue funzioni il dì 31 di questo mese di Agosto 1810. Tutte le di lui decisioni sono state dichiarate irrettrabili. L'esecuzione di esse, sarà fatta nel modo ordinato col nostro decreto del dì 3 Luglio di questo anno.

Art.2 - Se si producono altre controversie della natura di quelle delle quali la Commissione feudale ha finora deciso, queste saranno giudicate da nostri Tribunali Ordinari secondo la legge, alla quale le parti avranno acquistato diritto.

Art.3 - La liquidazione della bonatenenza, e degli altri tributi arretrati dovuti a' Comuni dagli antichi ex feudatarj per que' casi soli, ne' quali la Commissione feudale ha già deciso doversene il pagamento, sarà fatta da nostri Commissarj incaricati dell'esecuzione delle decisioni della Commissione stessa, in tutto a norma del nostro decreto de' 3 Luglio di questo anno, e degli articoli 2°, e 3° del medesimo, e sul doppio avviso de' Nazionali destinati a liquidarne la quantità, e de' rispettivi Consigli d'Intendenza di ciascuna Provincia. Se si producono altre nuove dimande per pagamento di bonatenenza, e degli altri tributi arretrati, dovuti dagli ex baroni a' Comuni, saranno queste controversie trattate, e decise da' rispettivi Consigli d'Intendenza.

Art.4 - I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che li spetta.

Firmato Gioacchino Napoleone - Da parte del Re-Il Ministro Segretario di Stato Pignatelli (etc.)

* **In data 21 ottobre 1810**, in esecuzione dei rescritti reali, vennero emanati i "Regolamenti per gli Agenti Ripartitori", cioè dei funzionari incaricati della ripartizione dei demani, che iniziavano il complesso lavoro di fissazione delle confinazioni delle varie proprietà, tra quelle di demanio collettivo e quelle private, secondo quanto stabilito dalle Commissioni Feudali.

Compito specifico degli Agenti Ripartitori era quello:

- di verificare i titoli dei possessi e i diritti vantati sulle terre, sia chiuse che aperte;
- di eseguire l'apposizione dei termini lapidei dei confini e la redazione dei relativi verbali;
- di curare la ripartizione delle terre suscettibili di coltura agraria fra i cittadini.

Per l'esecuzione di quanto sopra, per la Provincia di Calabria Ulteriore, viene nominato il Sig. Angelo Masci, quale Commissario del Re per la divisione dei demani.

* Così, con Ordinanza del Re del **26 dicembre 1810**, viene stabilito che:

Le terre demaniali sieno comunali, o promiscue, sieno ex-feudali, sieno ecclesiastiche, saran divise.

Con la stessa Ordinanza viene comunicato che il Commissario regio Angelo Masci è già giunto nella Provincia per iniziare le operazioni.

* Segue, il **12 aprile 1811**, la prima Ordinanza commissariale del Masci. Questa Ordinanza è il primo e fondamentale atto della formazione ufficiale del demanio civico comunale di Cotronei.

Qui si legge:

Angelo Masci, Commissario del Re per la ripartizione dei demani della Calabria Ulteriore.

Nella causa tra il Comune di Cotronei e l'ex feudatario signor Principe della Rocca Filomarino, e l'Amministrazione generale de' Regi Demani, per la divisione delle terre demaniali site in quel luogo.

Viste le conclusioni decurionali e l'elezione del perito per parte del Comune di Cotronei, fol 6 e seg.

Vista la certiorazione fatta al Ricevitore de' Regi Demani fol. 16 at.

Viste le diverse risposte del suddetto Ricevitore fol. 16-17 e 21 processo di Policastro.

Sentito il parere de' signori Luca Minieri Giudice della Corte di Appello di Catanzaro, e Salvatore Marini sotto Intendente di questo Distretto.

Intese le parti, cioè il Sindaco di Cotronei ed il signor Vitale Poerio avvocato di quel Comune, il signor Francesco Antonio Gentile procuratore generale del Principe della Rocca Filomarino, ed il signor Luigi Bellotta pel Regio Demanio.

Cotronei

Considerando che non si metta in disputa di esser un demanio ex feudale il corpo detto Rivioti, appartenente al signor Principe Filomarino; e convengono le parti, che gli usi de' cittadini sono di pascolare dal dì 8 giugno al dì 8 settembre, e di legnare a legna morte in tutti i tempi.

Considerando, che anche i cittadini di Policastro vantano diritti sul detto corpo Rivioti; ed in sostegno di questo assunto presentano il privilegio accordato a quella città nel 1468 da Ferdinando d'Aragona, dove espressamente è stabilito l'uso civico di pascolare in detto fondo per tutti i tempi dell'anno. Ma è da riflettere, che Cotronei in quel tempo o non era nato o era un casale di Policastro, come posteriormente lo fu fino a che non restò separato per disposizioni superiori; onde i diritti conceduti a Policastro devono credersi trasfusi alla sua figlia, ch'è Cotronei. Per altro, checché sia di ciò, non trovasi attualmente Policastro nel possesso di detti usi, ma è solo Cotronei.

Considerando, che pei corpi detti Sberno, Piano di Nuzzo e Nucelletto, sebbene si sia disputato nel tempo della formazione del catasto circa la loro qualità, sostenendo l'ex Barone la natura feudale, ed il Comune volendoli burgensatici, pure prevalse il volere del Barone di farli passare per feudali, e di fatto non li fece mai cadere in tassa.

Considerando, che la pretensione del Comune di far credere detti tre corpi, cioè Sberno, Piano di Nuzzo e Nucelletto per demani comunali, ha bisogno d'indagine, dappoiché gli osta lo stato dell'attuale possesso; ma ciò non ostante i cittadini esercitano diritti più estesi, che in Rivioti.

Considerando, che tutt'i demani comunali avendo i coloni fatte delle migliorie, che diconsi fixae vinctae, hanno perciò l'assistenza del diritto per non esser espulsi; ma d'altronde è ben giusto che paghino all'Università il canone che conviene.

Considerando, che tutti coloro, che posseggono terre appartenenti ai demani comunali, senza titolo e senza corrispondere prestazione alcuna, devono riputarsi ingiusti occupatori; quindi se volontariamente si sottomettono a pagare un canone in beneficio del Comune, l'equità detta di ammettersi le loro offerte; se poi a ciò non adempiano, è giusto che sperimentino il rigore delle leggi per via de' tribunali competenti.

Considerando, che nei corpi detti Spartini, Liffi, e Spigliati, sebbene vanti dè diritti l'ex Barone, pretendendo d'entrare in porzione per terzo, pure l'attuale possesso è dell'Università, la quale n'esercita il pieno dominio.

Considerando, che nel demanio detto Comuni del Reggio quantunque non costi la natura, perché il Principe Filomarino lo vuole feudale, ed i cittadini lo pretendono comunale, pure lo stato presente di possesso è che detto Principe esige la decima dei prodotti, ed i cittadini esercitano gli usi di legnare indistintamente, e pascolare in tutti i tempi dell'anno.

Considerando, che oltre dè suddetti demani, vi sono nel territorio di Cotronei i seguenti fondi ecclesiastici, che hanno la qualità demaniale, e sono cioè, la difesa detta Pascale coll'altro membro annesso, che si chiama Mauri, di pertinenza un tempo dè Padri Bernardini di Altiglia, oggi del Regio demanio; la difesa detta Pollidrea, un tempo del Monastero dè Cisterciensi di San Giovanni in Fiore, oggi del Regio Demanio; la difesa di Trepidò Sottano della Mensa vescovile di Cerenzia, oggi del Regio Demanio. In quali difese i cittadini hanno il diritto di legnare e di pascolare dal dì 1 novembre, per sino al dì 1 aprile.

Il Commessario, aderendo al parere de' suddetti due pubblici funzionari, decide.

1. Sul demanio ex feudale detto Rivioti, si dia un quarto al Comune di Cotronei; e restino salvi i diritti al Comune di Policastro, da sperimentarsi nei tribunali competenti, per gli usi che crede di spettargli.

2. I demani detti Sberno, Piano di Nuzzo e Nucelletto si mettano in ripartizione, dandosi un terzo al Comune di Cotronei. Però se l'ex feudatario fra dieci altri giorni esibisce gl'istrumenti di acquisto da particolari persone, si soprasseda da detta ripartizione. Ma e nell'uno e nell'altro caso restino salvi i diritti al Comune medesimo, da sperimentarli nei tribunali competenti, per la reintegra di detti corpi.

3. Del demanio detto Comuni del Reggio si dia la metà al Comune di Cotronei.

4. Dei demani ecclesiastici detti Pascale, Mauri, Pollidrea e Trepidò Sottano, si dia un terzo al Comune di Cotronei.

5. I coloni, che han fatte migliorie nei demani comunali, ai termini dell'art. 30 delle reali istruzioni, non siano molestati; però paghino il giusto canone.

6. Tutti coloro, che han fatte delle occupazioni nei demani comunali, offrendo spontaneamente di pagare il giusto canone, si ammettano le loro offerte; in caso contrario per mezzo della via giudiziaria si esegua contro di loro quanto è prescritto nell'art. 29 delle reali istruzioni.

7. Così i demani comunali, che le porzioni spettanti al Comune sopra i detti demani ex feudali ed ecclesiastici, si suddividano fra i cittadini, eccetto i boschi e le parti assolutamente incoltivabili.

E così si esegua.

Fatto in Catanzaro il dì 12 Aprile 1811 - A. Masci -

* Nel processo verbale redatto in Cotronei il **31 maggio 1811**, l'agente ripartitore dei demani La Rosa, immesso nelle funzioni dal Masci con ordinanza di nomina dell'aprile 1811, scrive quanto segue:

Processo verbale - Cotronei li 31 maggio 1811.

Tutte le terre soggette a ripartizione in questo Comune di Cotronei erano tumolate seimilaquattrocentonovantotto, cioè:

- Risciotti tumolate Settecento (n.700),
- Piano di Mezzo tumolate Trecento (n.300),
- Nocillette tumolate Cinquecento (n.500),
- Comuni del Regio Rasseto tumolate Centosessanta (n.160),
- Pollidrea tumolate Milleseicentodue (n.1602),
- Trepidò Sottano tumolate Seicentosessanta (n.660),
- Pasquale tumolate Quattrocentocinquanta (n.450),
- Mauri tumolate sessanta (n.60),
- Cocciolo tumolate Milleduecento (n.1200),
- Pietra Fuoco tumolate Centoquattro (n.104),
- Cipodero tumolate Centododici (n. 112),
- Spartini tumolate Cento (n.100),
- Liffi tumolate Settantadue (n.72),
- Scambio tumolate Settanta (n.70),
- Scigliati tumolate Trentotto (n.38,4),
- Serra di Paolo tumolate Trecento (n.300),
- Cammaretta tumolate Sessanta (n.60)

Il tutto per un totale di tumolate n. 6.488,4

Delle quali ne spettano a questo predetto Comune di Cotronei Tumolate Duemilanovecentouno, come appresso distinte, cioè:

Il quarto di Risciotti - tumolate Centosettanta (n.170).

Il terzo del Fondo Piano di Mezzo - tumolate Cento (n.100).

Il terzo di Nocillette - tumolate Centosessantasette (n.167).

La metà del Comuni del Regio, o detto Tassito d'Ambolino tumolate Ottanta (n.80).

La metà di Cocciolo - tumolate Seicento (n.600).

Il terzo di Pollidrea-tumolate Cinquecentotrentaquattro (n.534).

Il terzo di Trepidò Sottano - tumolate Duecentoventi (n.220).

Il terzo di Pasquale - tumolate Centocinquanta (n.150).

Il terzo di Mauri - tumolate Ventiquattro (n.24).

Pietra Fuoco - Demanio Comunale - tumolate n.104.

Cippadere - Demanio Comunale - tumolate n.112.

Spartini - Demanio Comunale - tumolate n.100.

Liffi - Demanio Comunale - tumolate n.72.

Scambio - Demanio Comunale - tumolate n.70.

Scigliati - Demanio Comunale - tumolate n.38.

Serra di Paolo - Demanio Comunale - tumolate n.300.

Cammaretto - Demanio Comunale - tumolate n.60.

Ammontano a tumolate n.2.901.

Di queste ne rimasero, perché boschi ed incoltivabili, tumolate Duemiladugentotrenta (n.2.230).

Restarono suddivisibili tumolate Seicentosessantuno (n.661) di cui se ne son fatte porzioni Centodiciotto (n.118).

I concorrenti furon pochi. (...) Li suddetti locali Piano di Mezzo e Nocillette erano Demani ex Feudali. Il fondo detto Sberno dell'ex Barone, come Corso Burgensatico e la parte del detto Demanio Risciotti si esentarono dalla suddivisione per ordine del Signor Commissario del Re.

Devono perciò mettersi in bussola le descritte Centodiciotto porzioni di terre ricavate dalle suddette tumolate Seicentosettantauna di terra suddivisibile, come sopra tutti li quale si deve fare il sorteggio, visto l'esito del rapporto fatto al Signor Commissario sopradetto.

Fatto e sottoscritto da me Agente Ripartitore in questo suddetto Comune. Approvato Masci 13 giugno 1811.

* Da Monteleone, l'8 settembre 1811, l'Intendente Commissario del Re per la divisione dei Demani di Calabria Ultra, impartisce ai Sotto Intendenti le "Istruzioni per la divisione de' Demanj":

Qui si legge:

Con Decreto del 29 Agosto scorso S.M. vien d'ordinare che la Divisione de' Demanj ex Feudali sia definitivamente compiuta per Dicembre di questo anno (...) Vi fo osservare che il lavoro della divisione deve considerarsi sotto due aspetti, territoriale cioè, ed amministrativo (...) Dal mio foglio circolare in stampa, (...) rileverete che i diritti Comunali o in parte, o in tutto nascosti, saran rivelati per lo dì 23 del corrente Settembre (...) Conosciuti in questa guisa tutti i diritti de' Comuni s'intraprenderanno le Divisioni in massa (...) Si passerà in seguito alle divisioni tra i cittadini (...) I casi che ora si presentano son tre. Il primo. La Divisione Seguita in massa. Il secondo. La Suddivisione parimenti Seguita. Il terzo. L'assegnazione de' canoni in danaro per compenso di diritti del Comune su terre ex feudali o ecclesiastiche non divise. Comincerò in ordine inverso dall'ultimo capo, per fermarmi quindi sul primo che è fra tutti il più complicato, il più interessante, ed il più facile ad incontrarsi.

1°- Allorché dunque i diritti de' Comuni su terre indivise sono stati compensati col pagamento de' Comuni, non rimane agli Amministratori che la cura di far pagare con esattezza i canoni fissati (...)

2°- Per le Suddivisioni già seguite serberete il metodo stesso dell'art. 1°. Li potrete facilmente, poiché per le terre suddivise si è imposto un canone a cittadini che ne han partecipato pagabile alla Cassa Comunale (...)

3°- Le divisioni in massa richieggono la vostra principal cura. Se Comuni hanno acquistato delle estensioni vastissime, ma queste terre non danno alcun vantaggio perché gli Amministratori le trascurano. Io porrò mente a sollecitare le suddivisioni, ma intanto conviene tirar partito dalle terre quali esse sono. Le mie ultime istruzioni passate a' Sindaci per la formazione dei nuovi Budgets danno delle istruzioni per utilizzare le terre comunali. Ho principalmente preso di mira la fondiaria, ma voi Signori Sotto Intendenti avrete cure più dirette, e più vicine perché le terre sieno affittate per semina, per pascolo, o per qualunque altro uso di cui sono capaci. Ma su tutto converrà stabilire a' termini fra le proprietà comunali e quelle appartenenti agli ex-Baroni, o ecclesiastici, o a coloro che le hanno ereditate.

Il Signor Suddellegato ha principalmente questo incarico, e voi lo seconderete nelle sue operazioni. Alcuno non oserà certamente di opporsi, ma ove mai si trovassero degli sconsigliati ivi certamente sapreste elevare contro di essi tutta la forza de' vostri poteri ordinari e straordinari.

* Con il verbale del **22 dicembre 1811**, l'agente ripartitore per Cotronei, La Rosa, completa la divisione dei demani in detto Comune. In tale verbale, in merito alla limitazione dei demani si legge quanto segue:

Processo verbale per la ripartizione dei demani spettanti al Comune di Cotronei.

Io qui sottoscritto Giudice di Pace, ed Agente Ripartitore di questo Circondario di Policastro (...) ho proceduto alla fissazione dei termini divisori dei beni demaniali, spettanti all'anzidetto Comune di Cotronei nella divisione fatta a norma dell'ordinanza emessa dal Signor Don Angelo Masci Commissario del Re (...) fissato e stabilito i termini divisori di detti beni demaniali colla impressione delle due lettere iniziali D.D. Divisione Demaniale come segue:

- **RIVIOTI** - dell'ex Barone Principe Filomarini.

La sua limitazione e circoscrizione per la parte toccata al Comune di Cotronei comincia nella parte di scirocco dal fiume Tacina e proprio da una altura di terra distante trenta passi da detto fiume, dalla quale altura va per linea retta in una altra altura e così anche per linea diretta ferisce ad un altro rialto in dove vi esiste una quercia la quale è stata segnata per termine divisorio coll'incisione delle due lettere D.D. Da questa tira per linea retta fino ad una altra altura con piede di quercia, in cui si sono impresse le stesse lettere e così anche a diritta tirando avanti va a finire nel termine del demanio nominato Liffi di detto Comune di Cotronei dalla parte di tramontana; da ponente confina con l'oliveto del suddetto ex Barone Principe Filomarini e da levante con lo stesso fondo Rivioti rimasto al detto Principe fra il quale e la descritta parte vi sono li descritti segni di alture e quercie che servono per divisione.

- **PERROCCA** - del suddetto ex Barone.

Confina la parte toccata a detto Comune di Cotronei da scirocco col vallone detto Turbolo, cominciando in limite da una quercia, nella quale vi sono intagliate le due lettere come sopra e per linea retta tirando avanti ferisce ad una altra quercia segnata colle suddette lettere e da questa per dirittura esce alla strada pubblica e confina dalla parte di tramontana con la Gabella detta Sberno dell'istesso ex Barone, da ponente col demanio comunale detto Sgambio, e da oriente con lo stesso fondo diviso e restato a detto ex Barone.

- **PIANO DI MEZZO** - del suddetto ex Barone.

Il suo limite comincia nella parte di scirocco dal fiume Tacina, per linea retta ferisce ad una pietra grande dalla quale per linea retta passa ad una altura di terra e tirando avanti anche per dirittura ferisce ad un piede di cariglio ossia cerro, nel quale si sono scolpite le due lettere D.D. e da questo per linea retta va ad un altro segnato anche con le stesse note di due lettere, dove termina, e propriamente nel limite del demanio comunale appellato Bisciglietto, col quale confina dalla parte di tramontana, da oriente confina coll'oliveto detto Rivioti di esso ex Barone, e da ponente con l'istesso fondo diviso e restato allo stesso proprietario ex Barone.

- **NUCELLETTO** - del medesimo ex Barone.

Comincia il termine divisorio della parte spettata al predetto Comune di Cotronei a scirocco dal suddetto fiume Tacina, e propriamente comincia da una altura di terra dalla quale tira per linea retta ad un albero di cariglio in cui si son intagliate le due lettere D.D., dal quale cariglio tira avanti fino ad una cedra grande e da questa passando innanzi va a finire a un altro cariglio notato con le stesse lettere dalla parte di tramontana, e questo termine confina con la via pubblica e con demanio comunale nominato Cocciole, da oriente confina col demanio comunale chiamato Bisciglietto e da ponente collo stesso fondo diviso e restato all'ex Barone medesimo.

- **PASQUALE** - del Regio Demanio.

Li suoi limiti cominciano per la parte toccata al Comune di Cotronei dalla Fiumarella detta Miglioriti dalla parte di scirocco. Questo termine divisorio propriamente comincia da una pietra grande che per linea retta ferisce ad un albero

di cerro, ossia cariglio, in cui si son segnate ed impresse le due lettere D.D., e per linea diritta da detto cariglio tira ad un rialzo di terra che per dirittura va a finire ad un altro cariglio e passando avanti va a terminare ad un altro cariglio, ambedue segnati colle stesse lettere D.D., e quale limite confina dalla parte di tramontana col fiume Ampolino, da oriente col demanio comunale detto Cocciolo, e da ponente collo stesso fondo Pasquale rimasto al proprietario.

- **TREPIDO'** - del Capitolo di Cerenza.

La parte toccata al Comune di Cotronei confina da scirocco alla fiumarella detta Cervonello e questo termine tira fiumarella fino al forno della pece, e da detto forno per linea retta ferisce ad un albero di pino marcato con le lettere D.D. e da detto pino tira ad un altro anche segnato con le stesse note e da questo va a finire al fiume Ampolino dalla parte di tramontana, da levante confina colla suddetta difesa Pasquale, dove si distinguono i termini divisori con rialzi di terra ed altri segni noti, e da ponente limita con lo stesso fondo Trepidò restato al proprietario.

- **POLLIDREA** - del Regio Demanio.

Il terzo spettato al Comune di Cotronei confina da scirocco con la fiumarella appellata del Zagarogno e da detta fiumarella tira per linea retta alla fabbrica di detta difesa, e dalla fabbrica a dirittura ferisce ad una pietra grande e dalla quale tirando avanti anche in linea retta esce ad un'altra pietra grande dalla quale passando avanti ferisce ad un faggio il quale si è pure segnato con le stesse note delle due lettere D.D., e tirando avanti va a finire e confinare con la difesa detta Caprara dalla parte di tramontana, da levante confina con la difesa Trepidò, vedendosi distintamente i suoi limiti per segni noti con rialzo di terra e da ponente limita con l'istesso fondo diviso rimasto al proprietario.

- **MAURI** - del Regio Demanio.

Questo fondo per la porzione spettata al Comune di Cotronei confina da scirocco con la difesa detta Cervonello del Signor Rizzuto, cominciando questo limite da un albero di cariglio nel quale si sono intagliate le due lettere D.D. e per linea diritta ferisce ad una pietra grande e tirando avanti va a finire al demanio comunale chiamato Cocciolo dalla parte di tramontana, da oriente limita alla Macchia della Castagna del Signor Rizzuto e da ponente confina con l'istesso fondo Mauri rimasto diviso e beneficio del proprietario, mercé li limiti sopra designati.

- **COMUNI DEL REGGIO** - del suddetto demanio.

Il fondo per la parte toccata al Comune di Cotronei da scirocco confina con la via pubblica e col fondo Nucelletto dell'ex Barone Filomarini, e questo limite comincia da una pietra grande dalla quale per linea retta ferisce ad un altro pietramone e da questo tira ad un muro di pietra secca e di là per linea retta ferisce ad un albero di cariglio e da questo a dirittura tira ad altro cariglio, ambedue detti alberi segnati con le lettere D.D., e da detto cariglio per linea retta a tramontana confina col fiume Ampolino, da oriente confina col demanio comunale detto Petrarò e da ponente con l'istesso fondo chiamato Comuni del Regio diviso da detti segni e limiti e rimasto a beneficio del Regio Demanio.

Questa limitazione si è fatta per le porzioni delli descritti fondi portati al suddetto Comune di Cotronei a tenore dell'ordinanza di detto Signor Commissario Masci essendosi distinti di termine divisorio mercé le alture di terre e pietre grandi nonché gli alberi suddetti marcati con le cennate lettere D.D. e quali fondi come sopra confinati appartengono a questo Comune di Cotronei e suoi cittadini.

Fatto in tripla spedizione e sottoposto da me agente ripartitore Pier Vincenzo La Rosa (etc.).

* La Commissione per la divisione dei demani per la Calabria Ultra cessò le sue funzioni con il finire dell'anno 1811 e, le operazioni da essa iniziate, proseguirono a cura dell'Intendente, che coordinava il lavoro degli Agenti Ripartitori e dei Suddelegati, come si legge in una Circolare del **2 gennaio 1812** dove, tra l'altro, viene espressamente sancito:

Debbo io però dichiarare, che i Demanj divisi son sagre proprietà, e guai a coloro di qualunque condizione sieno, che osino togliere un palmo solo di terreno di ciò che è stato aggiudicato ai Comuni in compenso degli attuali, o primitivi loro diritti.

* Ma quanto fosse difficoltoso e contrastato il lavoro per la definizione dei demani, emerge chiaramente da molti atti dell'epoca, e questo, soprattutto a causa delle pretese degli ex feudatari, che assai spesso prevaricavano sull'interesse pubblico, tanto che, in varie occasioni, si esortano i Comuni a richiamare gli operatori demaniali e i funzionari regi al massimo zelo nello svolgimento delle operazioni.

A tal proposito, si riporta quanto viene disposto, dall'Intendente, con la circolare del **5 gennaio 1812**, indirizzata ai Sindaci:

Io mi lusingo, che ciascun Comune ha veduti tutt'i suoi Demanj divisi, o li ha dedotti per attenderne tra breve la Divisione. Ma se infelicemente ciò non siasi ottenuto malgrado tutte le mie cure, o perché i pregiudizi ancora esistono in favore degli ex-feudatarj, e degli Ecclesiastici, o perché l'ignoranza lo ha vietato; ecco un mezzo di gloria per i nuovi Amministratori...

* Ma, pretese e prevaricazioni da parte degli ex feudatari, spesso favoriti dalle nuove amministrazioni comunali, continuarono, specie sui fondi "burgensatici", che si volevano esentare dalla divisione. In data **9 gennaio 1812**, pertanto, l'Intendente è costretto a chiarire alcune questioni con una ennesima sua circolare rivolta a Sindaci, ai Giudici di Pace e ai Decurionati.

Qui si legge:

Io mi sento nel dovere di dichiarare, che la Commissione de' Demanj ha riguardato il possesso attuale, e non il titolo delle proprietà: si son quindi riputati burgensatici i fondi, che per tali eran professati ne' Catasti, e le professioni ne' catasti non formano alcun titolo; ma non si è mai inteso di accordare il più piccolo diritto contro il possesso de' Cittadini: e perciò se su' fondi dichiarati burgensatici esistono degli antichi coltivatori, che pagano una prestazione fissa all'ex-Feudatario sia per la pazienza dell'ex-Feudatario medesimo, sia per effetto di antichi contratti rinnovati tacitamente, non possono esserne amossi; ma che le ragioni delle parti debbono sperimentarsi presso il Giudice

ordinario competente ai termini del Codice di Procedura, come sè dichiarazione di qualità burgensatica non esistesse nell'ordinanze per la divisione de' Demanj. (...) Ogni atto degli ex-Feudatarj eseguito in opposizione di questa dichiarazione è dichiarato nullo; e quelli che potranno in seguito tentarsi, saranno considerati come arbitrari, ed abusivi punibili secondo legge.

* Tuttavia, tra difficoltà di ogni genere legate essenzialmente agli interessi degli ex feudatari che si sentivano espropriati delle terre che ritenevano proprie, dimenticando che essi godevano dei frutti delle terre per "concessione regia, mentre l'obbligo di far partecipe la popolazione residente ai frutti della terra, veniva considerata come una gentile concessione del feudatario, sia pur lentamente, le operazioni di sistemazione dei demani andavano avanti.

Le maggiori difficoltà incontrate, sono certamente da attribuirsi al fatto che il nuovo Comune, derivato dalle riforme napoleoniche, non è più "portavoce" delle popolazioni titolari di diritti, bensì istituzione pubblica che si sostituisce a esse per amministrarne anche i beni.

Ora, gli amministratori, non più obbligati alla gestione dei beni "nemine discrepante" (senza che alcuno se ne avesse a lamentare), travano spesso ...grande ...gratificazione nel favorire i Signori, anziché tutelare gli interessi delle popolazioni titolari dei diritti.

Il Comune di nuova istituzione, che è quello che ancora noi conosciamo, non è in condizione di assicurare la gestione corretta dei beni collettivi, tanto è vero che ancora si è impegnati ad affrontare le innumerevoli situazioni irregolari, o comunque illegittime, per darne definitiva sistemazione.

La vigente legge del 1927 (la n.1766), che è tecnicamente perfetta, affronta i problemi cercando di risolverli.

Dopo settanta anni, per l'inerzia della speciale magistratura eccessivamente politicizzata, e per le obbiettive difficoltà dovute all'aver dato una legge unica per la soluzione di situazioni tanto diverse negli Stati dell'Italia preunitaria, siamo ancora ad affrontare i numerosi problemi per dar loro la giusta soluzione.

Ma facciamo un passo indietro, per riprendere il nostro percorso storico del susseguirsi degli eventi, che interessano specificamente il demanio civico comunale di Cotronei.

Quindi, nel 1812, con ordinanza dell'Intendente della C.U. del **5 marzo 1812**, viene assegnato al Comune di Cotronei, un terzo delle terre facenti parte del demanio detto Perrocca, mentre viene nel contempo escluso dalla divisione il demanio detto Sberno e quelli detti: Castaneto, La Dera, San Marco, Vignale degli Ulivi e Melaca.

In tale ordinanza viene riportato quanto segue:

...Considerando che il fondo Sberno fu esentato dalla ripartizione perché burgensatico con lettera del 14 agosto ultimo e che per la buona tenenza ritorna lo stesso che fu sopra cennato.

Considerando che il fondo Minica Longa sia burgensatico come ha verificato l'agente ripartitore con la ispezione del Catasto giusta il suo rapporto e giusta la conclusione decurionale.

Considerando che il fondo Perrocca debba riguardarsi come un demanio feudale su del quale i cittadini esercitano gli usi dello sbarro dal dì 25 aprile a tutto ottobre.

Considerando che per lo reclamo sul fondo San Cesareo proposto per mezzo dell'agente non vi è luogo a deliberare ma che sia giusto rimanere salvi i diritti al Comune nel caso si verifici che l'iscrizione sia provvenuta dall'equivoco di essersi attribuito a questo fondo l'acquisto che apparteneva ad un altro dello stesso nome.

Considerando che gli altri fondi appartenenti al Demanio denominati Castaneto detto la Dera, San Marco Melaca, Vignale degli Ulivi, ed altri piccoli corpi siano di piccola estensione e manchi l'esercizio degli usi, come la stessa Comune dichiara nel suo verbale...

ORDINA

1. Che siano salvi i diritti al Comune per la buona tenenza sui fondi Rivioti e Berna.

2. Non sia molestato l'ex Barone per li fondi burgensatici Sberno e Minicalonga.

3. Il fondo Perrocca si metta in ripartizione assegnando un terzo alla Comune nella parte più comoda ai cittadini, e gli altri due terzi restino come proprietà libere al proprietario.

4. Non sia molestato il Regio Demanio pei fondi Castaneto, San Marco, Melaca, e Vignale degli Ulivi.

5. Restin salvi i diritti al Comune per lo fondo San Cesareo da sperimentarsi giudiziariamente a termini di legge.

6. Le colonie restin salve ed i coloni siano inamovibili a tenore delle generali istruzioni.

Non è stato possibile rintracciare gli originali dei verbali di esecuzione di questa ordinanza, malgrado le ricerche mirate presso i numerosi archivi napoletani e calabresi.

* Il **12 dicembre 1816** viene emanata la "Legge sull'Amministrazione Civile" con la quale il Regno di Napoli ribadisce la natura demaniale delle terre civiche, cioè ricorda la loro caratteristica di inalienabilità, inusucapibilità e indisponibilità con la imprescrittibilità dei diritti delle popolazioni sulle terre civiche.

Con questa legge si ribadisce e si precisa, tra l'altro, che ogni occupazione abusiva e ogni alienazione illegittima, a qualunque epoca rimontino, sono "improduttive di diritti e di effetti". Con questa legge si introduce il principio della obbligatorietà della "reintegra amministrativa" delle terre usurpate; si conferisce agli "Intendenti" il potere di decidere sulle controversie sorte in merito.

Tutti questi principi sono fatti propri dalla vigente legge del ventisette (n.1766).

* Con atto di concessione del **17 giugno 1837**, a rogito del Notaio Giovan Battista Coniglio, parte del demanio detto Liffi, per un totale di circa 48 tomolate, venne concessa in enfiteusi a 22 ditte, con l'obbligo di pagare un canone annuo e la condizione della non affrancabilità del canone.

Il fondo concesso in enfiteusi, per come si legge dall'atto, è:

... limitato da Ponente con porzione del fondo Piano di Mezzo e Sigliati, da Tramontana col cavone dei Sigliati, da Oriente col fondo Spartini e Rivioti, e da Mezzogiorno coll'oliveto del Signor Barone Barracco, nell'istesso fondo di Piano di Mezzo...

* Il **23 maggio 1838**, per l'occupazione abusiva delle terre demaniali dette Comuni del Reggio, l'Intendente di Calabria Ultra emette un'ordinanza di reintegra in favore del Comune, nella quale si legge:

Ferdinando II per la Grazia di Dio ...

L'Intendente di Calabria Ulteriore Seconda

Nella contestazione tra il Comune di Cotronei difeso dall'avvocato Don Raffaele Pascali per occupazioni avvenute nel demanio denominato Comuni del Regio attribuite al fu Don Girolamo Cosentino di Aprigliano, cui son successi i di lui figli (...) Ha emesso la seguente ordinanza, vedute le carte tutte che riguardano la vertenza, dalle quali ne risulta il seguente

FATTO

Con ordinanza del Commissario Ripartitore del dì 12 aprile 1811 venne disposto di assegnarsi al Comune di Cotronei la metà del demanio denominato Comuni del Regio distinto in due tenimenti, uno detto Comuni di Ampollino, e Iassetto di tomolate 160 e l'altro appellato Cocciole e Serra di Paolo della estensione di tomolate 1200.

Procedutosi dall'agente ripartitore all'esecuzione della predetta ordinanza e fatta la divisione con verbale del quindici, e trentuno maggio 1811 riconosciuti dal suddetto Commissario Ripartitore, venne accantonata al Comune di Cotronei la parte inferiore del demanio Comunello di Ampolino, e Iassetto dell'estensione di tomolate ottanta limitrofa con Trepidò Sovrano di Don Girolamo Cosentino, che vennero poscia accatastate al Comune medesimo e al pagamento del contributo fondiario.

Dopo un anno circa che il Comune di Cotronei fu immesso nel possesso di dette terre, Don Girolamo Cosentino di Aprigliano si fece lecito di usurparle ed aggregarle al di lui fondo che ivi possedeva nomato Caprara, mantenendosi nell'abusiva occupazione, e percepandone i frutti...

Attesoché per le narrate ragioni non potendo li signori Cosentino mantenersi nel possesso di ciò che non gli appartiene e che è lucidamente provato dalle limitazioni comprese nei verbali di assegno di sopra espressi.

Condanna inoltre i detti signori Cosentino al rifacimento dei frutti indebitamente percepiti ...

Commette alla diligenza del Consigliere Distrettuale di fare eseguire e con intesa delle parti interessate e per mezzo dei periti che eseguirono l'assegno (...) la reintegra di dette terre secondo la limitazione compresa nei verbali di assegno approvati, facendo in detta limitazione collocare dei pilastri di fabbrica a prevenire ogni futura quistione e formarne analogo verbale a contesto dell'eseguita operazione, che si rimetterà per la dovuta ricognizione...

* L'ordinanza di reintegra dei terreni occupati dai Cosentino fu regolarmente eseguita dal Consigliere Distrettuale di Crotone, tal Bruno Giuranna, che redasse i relativi verbali nell'ottobre e novembre del 1839. Nell'ultimo di questi verbali vengono descritti i confini delle terre occupate e da reintegrare nel possesso del Comune di Cotronei, e i pilastri di fabbrica identificativi degli stessi.

* Malgrado tutto questo, i contrasti tra i Comuni titolari della gestione dei demani e gli usurpatori di questi, sono sempre all'ordine del giorno, tanto che il Re, in data **29 settembre 1838**, emana un Sovrano Rescritto con il quale si ordina:

Che in tutte le province ciascun Intendente deleghi un Consigliere d'Intendenza a verificare comune per comune le usurpazioni; faccia eseguire la reintegra de' fondi usurpati, procedendo a norma degli articoli 176 e 177 della de' 12 dicembre 1816; apporre i termini lapidei per assicurare i confini, e quindi levar le piante dei fondi in due originali, de' quali uno sarà conservato nella Cancelleria comunale e l'altro depositato nell'Archivio provinciale; e che in fine dia conto dell'adempimento di tale operazione .

* In ordine a quanto disposto dal citato Sovrano Rescritto del 29 settembre 1838, il 22 novembre dello stesso anno, viene redatto il seguente processo verbale nel Municipio di Cotronei, interessante anche perché riporta le estensioni dei fondi demaniali e degli usi su questi esercitati:

L'anno 1838, il giorno 22 novembre, riunito il Decurionato del Comune di Cotronei nella Camera delle Sezioni amministrative, il Sindaco, qual Presidente, ha proposto quanto segue: Signori Decurioni - Il Signor Intendente della Provincia con suo venerato ufficio del dì 17 andante mese, m'inculca, sotto la nostra personale e solidale responsabilità, convocarvi per deliberare ed esaminare se nel perimetro della Regia Sila, circoscritta nel modo inviato nella relazione per editto, questo Comune possiede beni, esercita usi, e diritti, o vi vanta delle azioni; e nell'affermativa specificare con tutta precisione nel verbale, che all'uopo andremo a redigere, la qualità dei beni che ivi possiede, de' diritti, e degli usi che vi vanta, e delle azioni che questo Comune vuol rappresentarvi, restando a me poi la cura, anziché possa il tempo utile, trasmettere al prelodato Signor Intendente Copia dell'atto deliberativo, copia de' titoli che potranno aversi in appoggio, la dimanda formata in carta di bollo, per essere presentata al Commissario Civile Signor D. Ferdinando Lopez Fonseca, onde giustificare con chiare prove, sia in linea possessoriale, sia in linea petitoriale, le ragioni, i diritti, gli usi, che questo Comune vanta sopra i beni di cui è questione.

Intesa una tale preposizione dal Decurionato.

Vista la citazione per editto, affissa nella sala Decurionale ed in altri tre luoghi pubblici di questo Comune, nel dì 4 di questo volgente mese. Visto il Real Decreto del 5 ottobre corrente anno, in forza del quale è stato accordato il termine di un mese, a contare dal dì della conoscenza legale che si avrà della nomina del Commissario Civile, per potere ogni proprietario, che possiede beni nel perimetro della Regia Sila, giustificare con titoli, e con altri documenti la legittimità del possesso, e della provenienza di siffatte proprietà.

Visto il precitato ufficio del Signor Intendente del dì 17 di questo andante mese.

Umilmente rassegna al prelodato Signor Intendente, al Signor Commissario, ed a qualunque altro mi possa spettare, che nel Tenimento della Regia Sila questo Comune possiede i seguenti beni, cioè:

1°. Una metà del Fondo Iassetto ossia Ampolino di tumolate ottanta.

2°. Un terzo del fondo Pollitrea di tumolate 534.

3°. Un terzo del fondo Trepidò Sottano di tumolate 220.

4°. Un terzo di Pasquale di tumolate 150.

5°. Un terzo di Mauri Casella di tumolate 24.

6°. Una metà di Cocciolo o Bisciglietto di tomolate 600.

Che siffatti beni appartenendo anticamente parte all'ex Principe Filomarini, parte al Reverendo Capitolo di Cerenza, e parte a' P.P. Cistercensi del soppresso Monasterio di Santa Maria di Altilia, pe' diritti che questo Comune vi vantava anche da tempo immemorabile, cioè diritto di sbarro, diritto di allegnare, diritto di semina mediante una piccolissima prestazione, e finalmente il diritto di esigere pure dalle Difese stesse delle somme in contante, furono quali per un terzo, quali per un quarto, e quali per metà assegnati a questo Comune, per suo patrimonio, dal Commissario ripartitore Signor Masci, nell'epoca della ripartizione demaniale avvenuta nel 1811 e ciò per compensare il Comune medesimo di tutti i diritti, a' quali dovette cedere.

Che per le vicende passate, essendosi dispersi tutti i titoli, bruciati nel 1806 gli antichi catasti co' quali si poteva comprovare quanto si è di sopra asserito, questo Comune, in appoggio delle proprietà che possiede, a loro titolo non può presentare che la Divisione de' Demanj il cui originale trovasi depositato nell'Archivio dell'Intendente, non esistendo in questo Archivio comunale nemmeno la copia della Divisione, la quale per potersi presentare al sullodato Signor Commissario Civile, dovrà servirsi dell'Archivio dell'Intendenza.

Fatto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno come sopra ...

** Ma anche quanto ordinato dal Re non deve aver sortito grandi effetti, se dopo dieci anni, come si legge in una circolare del **5 maggio 1848**, si sollecitano ancora le "operazioni di verifica, reintegra, divisione ed altro de' beni comunali, che trovinsi usurpati". In questa circolare si ordina ai Sindaci di "indicare distintamente tutte le proprietà, patrimoniali e demaniali che il Comune possiede, la estensione e confinazione primitiva delle medesime, la effettiva attuale, i nomi degli usurpatori, l'epoca della usurpazione". Tutto ciò al fine di completare le operazioni sulle terre demaniali nel rispetto del Sovrano Rescritto del 29 settembre 1838.*

** Il **1 luglio 1850**, l'Intendente della Calabria Ulteriore Seconda, emana le "Istruzioni" ai Delegati, per la divisione dei demani.*

In queste Istruzioni viene precisato che la divisione interessa tutte le terre del Comune, ad eccezione di quelle patrimoniali, e che tale operazione deve essere espletata in cinque fasi:

... La Prima riguarderà la consegna precisa delle terre soggette a ripartizione.

La Seconda, se la divisione dovrà farsi per teste, o per offerte concorrenti.

La Terza lo stabilimento delle quote dopo fissato il prezzo delle terre di prima, di seconda e terza sorte, onde aversi la eguaglianza delle stesse in valore.

La Quarta la fissazione del canone.

La Quinta l'assegnamento delle terre designate dalla sorte a ciascun cittadino dopo la sovrana approvazione ... I Delegati della suddivisione ... stabiliranno uno stato di tutte le terre, che si posseggono dal comune, escluse però quelle della natura patrimoniale che non vanno soggette a ripartizione, ... Terminato questo lavoro lo stato si esaminerà in pieno Decurionato, e se ne estenderà processo verbale sull'esattezza di quanto vi si enuncia, o su i risultati in totale delle terre capaci di coltura, e delle terre da riserbarsi al demanio comunale ...

** Ma la suddivisione delle terre tra i cittadini si rivela ancora operazione lunga e complessa. Mentre sono in corso le operazioni di divisione del demanio "agricolo", in data **18 maggio 1853**, viene emanato un Real Rescritto, che contiene norme transitorie per l'utilizzo delle terre e per la riscossione dei canoni dagli assegnatari delle quote, che dovranno assegnarsi nella misura di un terzo al Comune e di due terzi al demanio. L'uso delle terre viene così regolato per gli utenti:*

Coloro che goderanno l'uso civico della semina pagheranno per ora, ed a contare dal 1853 inclusivamente... per ciascun moggio seminato a grano o a segala il terraggio di un tomolo dello stesso genere seminato, e carlini 10 per ciascun moggio seminato a lino. Per le estensioni poi seminate a patate pagheranno grana 10 a moggio ... Per l'esercizio dell'uso di pascere si pagherà la fida ... cioè mezzo grano, ossia un tornese per ogni pecora, capra, ed altri animali simili; carlini 2 per ciascun bue da aratro, grana 2 e mezzo per ogni vacca, toro, e bue non aratorio, e per ogni allievo; grana 20 per ogni mulo addetto all'aratro, grana 10 per ciascuna giumenta, cavallo, mulo non di aratro, ed asino; grana uno per ogni porco che non usa della foglia, ossia del frutto de' faggi, e grana 15 per ciascun porco che usa della foglia ...

Nella seconda metà del 1850 ha finalmente inizio la divisione del demanio di Cotronei. Infatti, con ordinanza del 14 novembre 1863, approvata con R.D. del 29.11.1863, vengono approvati gli atti di divisione in 305 quote, per una superficie di ha 524.87.00. Queste quote riguardavano terre facenti parte dei demani di: Pietrofuoco, Cipodaro, Scambio, Perrocca, Spartini, Rivioti, Piano di Mezzo, Pasquale, Mauri Casella, Nucelletto, Pollidrea e Trepidò Sottano.

La ripartizione interessa esattamente:

22 quote il demanio Pietrofuoco,

25 quote " Cipodaro,

20 quote " Sgambio,
 9 quote " Perrocca,
 61 quote " Piano di Mezzo,
 18 quote " Pasquale,
 3 quote " Mauri Casella,
 12 quote " Nucelletto,
 46 quote " Pollidrea,
 54 quote " Trepidò Sottano.

La immissione in possesso di tali quote avvenne, però, soltanto nel 1871, e le operazioni demaniali relative, espletate dall'agente ripartitore Luigi Papaleo Scalfari, vennero approvate con ordinanza prefettizia emessa in data 11.09.1871.

Da questa ordinanza si rileva che vennero rifiutate dai concessionari le quote relative ai demani di Nucelletto, Mauri Casella e Pasquale, e parimenti inoltre, vennero rifiutate 38 quote del demanio di Pollidrea.

Queste sono da individuarsi precisamente nello stato di quotizzazione dai nn.190-192-193-194-198-201-204-205-206-207-208-211-212-213-214-215-216-217-219-220-223-224-225-226-227-228-229-231-232-234-235-236-237-238-240-246- 248-250.

* Con ordinanza del **31 gennaio 1870**, omologata con R.D. del 31.12.1870, vennero quotizzate le terre rimaste libere dopo la citata quotizzazione del 1863. Si formarono con questo secondo atto 29 quote, per una superficie complessiva di ha 24.10.00; queste si trovavano:

3 quote a Spartini,
 12 quote a Cipodaro,
 1 quota a Sgambio e
 13 quote a Pietrofuoco.

* Il **28 settembre 1873**, con verbale di chiusura delle operazioni dell'agente demaniale Carlo Zolea, si completa la quotizzazione del demanio Perrocca.

In tale verbale si legge:

... si è principata l'operazione di detto demanio e veduti i confini abitati dagli indicatori e misuratane l'estensione da essi periti, ci hanno manifestato che l'estensione del demanio in parola è di tomolate 33 composta ognuna di palmi quadri 48.400, limitante il fondo detto Perrocca col Signor Barone Barracco da oriente e per tutti gli altri punti cardinali viene circoscritto dal cavone detto Sgambio che lo divide dal demanio comunale di simil nome e dall'altro detto Minicalonga del ridetto Signor Barone Barracco; dopo di che tracciatane le strade e laghe l'abbiamo fatto suddividere ...

*- Con ordinanza del **13 gennaio 1871** (omologata con R.D. 5.2.1871) viene riconcessa a Covelli Luigi la quota n.121 facente parte del demanio di Rivioti.

- Con ordinanza **28 gennaio 1875** (omologata con R.D. 9.9.1875) veniva legittimata a Gabriele Garruba la quota n.73 del demanio Perrocca di ha 1.36.00.

- Con Ordinanza **dell'1 luglio 1883** (omologata con R.D. 4.11.1883) veniva legittimata a Anania Francesco la quota n.25 del demanio di Cipodaro, di ha 1.36.00.

- Con ordinanza del **10 ottobre 1882** (omologata con R.D. del 26.11.1882) venivano legittimate n.60 quote, per ha 75.63.00, a diversi occupatori, e precisamente:

la quota n. 83, (Spartini) a Guarascio Rosario;
 le quote nn. 258-295-296, (Trepidò) a Ferrisi Salvatore;
 la quota n. 13, (Pietrofuoco) ad Albi Francesco;
 le quote nn. 256-259, (Trepidò) a Mirabelli Gabriele;
 le quote nn. 278-281-282-287-288-299,(Trepidò) a Belcastro Gabriele;
 la quota n. 16, (Cipodaro) a Polifroni Antonino;
 le quote nn. 100-101-110-124-127, (Rivioti) a Covelli Luigi;
 le quote nn. 96-116, (Rivioti) a Rizzuti Vespasiano;
 la quota n. 9, (Pietrofuoco) a Perri Saverio;
 la quota n. 5, (Cipodaro) a Larangia Giovanna;
 la quota n. 18, (Pietrofuoco) a Rizzuto Anastasio;
 la quota n. 16, (Pietrofuoco) a Larangia Giovanni;
 la quota n. 102, (Rivioti) a Passafaro Nicola;
 la quota n. 70, (Perrocca) a Garrubba Gabriele;
 la quota n. 130, (Rivioti) a Marra Nicola;
 la quota n. 24, (Cipodaro) a Costantino Filippo;
 la quota n. 62, (Sgambio) a Vallone Giovanni;
 le quote nn. 55-56, (Sgambio) a Miglio Raffaele;
 la quota n. 106, (Rivioti) a Gentile Giuseppe;
 la quota n. 3, (Spartini) a Gentile Giuseppe;
 le quote nn. 5-6, (Pietrofuoco) a Marrella Vincenzo;
 la quota n. 6, (Pietrofuoco) a Belcastro Gaetano;

le quote nn. 133-135, (Rivioti) a Covelli Giuseppe;
la quota n. 7, (Pietrofuoco);
la quota n. 4, (Sgambio) a Costantino Nicola;
la quota n. 2, (Pietrofuoco) ad Amoroso Muzio e Giovanni;
le quote nn. 263-265-273-280-285-293, (Trepidò) a Nicoletti Pasquale;
la quota n. 81, (Spartini) a Tedesco Salvatore;
le quote nn. 303-304, (Trepidò) e
la quota n.26, (Cipodaro) ad Anania Francesco;
la quota n. 52, (Sgambio) a Maletta Felice;
la quota n. 103, (Rivioti) a Belcastro Michele;
la quota n. 87, (Spartini) a Perrone Antonio;
la quota n. 22, (Pietrofuoco) ad Amoroso Francesco;
la quota n. 77, (Spartini) a Miletta Fortunato e Garruba Serafina

LE TERRE DELLA SILA

A questo punto, è opportuno dedicare un pò di spazio alla storia e alle complesse vicende che interessarono le terre silane, che andranno a formare buona parte dell'attuale demanio civico del Comune di Cotronei.

Intorno al 476 i Bruzi, antichi abitanti della Calabria, furono costretti a cedere ai Romani loro vincitori, metà della Sila, che divenne così proprietà pubblica (ager publicus).

Tale natura pubblica delle terre silane venne mantenuta sia sotto le dominazioni di Odoacre e Teodorico, sia sotto quelle dei Longobardi e dei Normanni.

Questi ultimi, tra il 1099 e il 1149, concessero al Monastero di Altilia ampie estensioni di terreni silani.

Concessioni ancora maggiori, pari ad oltre metà della intera superficie silana, furono affidate da Enrico VI° (diploma del 20 ottobre 1195) alla Badia di San Giovanni in Fiore. Questa vasta area silana prese il nome di Sila Badiale.

La concessione venne in seguito riconfermata da Re Roberto con l'editto del 24 dicembre 1333.

Molti fondi della Badia fiorentina vennero occupati da privati, nonostante i divieti ed i tentativi inefficaci di reintegra che innescarono lunghi contenziosi tra gli occupatori ed il Fisco.

Vista la difficoltà di reintegrare al demanio le terre abusivamente occupate, in data 13 novembre 1687, venne fatta la prima transazione tra privati occupatori ed il Fisco.

Altre due transazioni seguirono nel 1723 e nel 1738.

Ma le continue occupazioni provocarono grave e diffuso malcontento presso i comuni cittadini, che così venivano ad essere privati dall'esercizio degli usi civici da sempre esercitati su quelle terre.

Ferdinando IV°, il **10 agosto 1782**, incarica Giuseppe Zurlo di redigere lo stato generale delle terre demaniali nella Regia Sila.

Lo Zurlo, nel 1790, completa il complesso lavoro di verifica ed individua cinque diverse condizioni nello stato delle terre silane:

- 1- Terre aperte, o Comuni;
- 2- Difese nella Sila Regia, aperte e non;
- 3- Terre aperte e difese, non transate nella Sila Badiale;
- 4- Usi civici nelle terre aperte, e diritto di semina con il pagamento della bagliva;
- 5- Camere chiuse per la Regia Marina.

Lo stato delle cose non cambiò, e la Sila silvopastorale venne mantenuta tutta demaniale e esclusa dalla ripartizione che, invece, interessò tutte le provincie meridionali dopo l'abolizione della feudalità del 1806.

Vari anni dopo, giungono due Decreti; uno relativo alla interruzione della prescrizione sui fondi (**5 ottobre 1838**), l'altro istitutivo di un Commissariato per la risoluzione del contenzioso per i fondi silani (**31 marzo 1843**).

Due successivi Rescritti (**30 aprile e 9 maggio 1851**) inasprirono il fisco sulle terre silane, provocando grave malcontento tra la popolazione utente di usi civici.

Lo Stato Unitario, appena nato, eredita il "problema silano" ed i legislatori, allo scopo di evitare l'insorgere di disordini, ma anche consapevoli dei diritti acquisiti dagli occupatori delle terre, in virtù dei lavori (migliorie) eseguiti su queste, presentarono vari disegni di legge sulla Sila, dei quali, quello presentato dal Ministro Scialoja il 18.12.1866, divenne legge il 25 maggio 1876, con il n.3124.

Questa legge, stabilisce di mantenere lo stato vigente dei possessi, accettando i fatti compiuti, ricevendone lo Stato le prestazioni territoriali e dominicali, che "ab antiquo" erano dovute per "fida" (prestazione pagata per gli animali immessi al pascolo), "giocatico" (prestazione pagata per l'uso dei buoi aratori) e "granetteria" (prestazione pagata per la semina con la zappa).

I diritti civili, vennero riconosciuti dalla stessa legge, con la cessione ai Comuni di quasi la metà del territorio, con la facoltà di quotizzare le terre adatte all'agricoltura.

Il **13 dicembre 1880 e nel gennaio 1881** si emanarono una legge di modifica e un relativo regolamento della legge n.3124/1876.

* Con sentenza del Collegio Arbitrale per gli affari della Regia Sila del **16 maggio 1889**, in esecuzione della "Legge sulla Sila delle Calabrie", vengono assegnati al Comune di Cotronei, in compenso degli usi esercitati, ha 331.55.13 di terreni facenti parte del demanio Cocciolo, nelle contrade Petti della Farna, Carcarello e Macchia di Don Tommaso.

In tale sentenza, che assegna anche ai Comuni di Mesoraca e di Sersale le altre parti del demanio Cocciolo, per quanto riguarda il Comune di Cotronei viene riportato quanto segue:

...Al Comune di Cotronei pel valore complessivo di lire ventitremilaseicentodiciotto e centesimi novanta (lire 23.618,90), il suddetto Arbitro assegnerà:

tanta parte del demanio Cocciolo dell'estensione di ha 757.83.00 totale, del valore anche totale di Lire 52.334,00.

Detto demanio è sito nel territorio di Cotronei, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso; confinato dal fondo Nocelletto dal Bastione sopra il Cuticchiello, dall'altro sul Colle detto Pietro Verga, fino all'altro bastione detto Chianette, dal fiume Ambolino, dalla difesa Berardi, dal Colle Saetta, dal Vallone tra Mauri e Cocciolo, e dal confine del Nocelletto del Comune di Cotronei

Tale sentenza venne omologata e resa esecutiva dalla camera di Consiglio del Tribunale di Cosenza il 23.05.1889 .

* **Il 12 agosto 1889**, viene redatto il verbale di assegno che trasferisce al Comune di Cotronei la sua parte di demanio del fondo Cocciolo, così come stabilito dalla predetta sentenza.

In tale verbale si legge:

... Tenuta presente la relazione presentata dall'Ing. Signor Parise sul distacco da operarsi in favore del Comune di Cotronei in base alla sentenza del Collegio Arbitrale, cioè pel valore di L. ventitremilaseicentodiciotto e centesimi novanta, abbiamo invitato il perito suddetto con l'assistenza dei detti indicatori a procedere alla designazione dei confini della parte del demanio da distaccare, il che si è eseguito nel seguente modo:

al Comune di Cotronei si è assegnata la parte del demanio che resta al di sotto della linea di distacco cioè verso Est, e che resta limitata da una linea che parte presso il Timparello del Gigante del fondo Nocelletto del Barone Barracco che vi limita, e propriamente dal primo fosso che abbiamo fatto eseguire in nostra presenza m. dieci al di sopra del 33° pilastro riportato dal Barletta, il secondo fosso è stato eseguito nella contrada denominata Petti della Farna ed in linea retta col precedente, il terzo, quarto e quinto nella stessa contrada Petti della Farna, il sesto ed ultimo fosso nella contrada Carcarella e l'abbiamo fatto eseguire a venticinque metri al di sopra del vallone che divide la contrada Macchia di Don Tommaso da quella detta Cicuta. Da questo punto il limite segue l'andamento del detto Vallone sino a che si scarica nell'Ambolino.

Tutta la linea divisoria è compresa fra Nord e Nord-Est. La parte esterna del demanio confina col fiume Ambolino che piega da Ovest verso Est, seguendo la corrente e lasciando all'opposta parte il campo Manna del Barone Berlingieri sino a che s'incontra il pilastro del demanio n. 11. Da questo pilastro il limite risale sino al Pietramone del Tesoro di Serra di Paolo e segue la confinazione del demanio stesso sino a che giunge al pilastro n. 33 da dove siamo partiti.

Tutta la parte assegnata al Comune di Cotronei è dell'estensione di ettari Trecentotrentuno, are cinquantacinque, e mq 13 (cioè ha 331.52.13).

In seguito di ciò ed in base alla delegazione ricevuta dal Collegio Arbitrale con la sopracitata sentenza, dichiariamo immessa nel possesso legale il Comune di Cotronei della parte assegnatagli nel demanio Cocciolo in esecuzione dell'art. 11 della legge sulla Sila del 26 marzo 1876 ...

IL NOSTRO SECOLO

Inizia il XX° secolo, e proprio nel primo anno di questo il Regio Assessore Demaniale, avvocato C. Pinto, nella sua "Relazione intorno allo stato dei Demani Comunali in Provincia di Cosenza-Catanzaro e Reggio Calabria", fa una sintesi della situazione in cui versano i demani di tutti i comuni calabresi, riassumendo sinteticamente anche le vicende storiche che hanno portato alla loro formazione e le operazioni eseguite su di questi fino ad allora.

Per quanto riguarda il Comune di Cotronei così scrive:

Gli atti più importanti relativi ai demani di Cotronei, sono andati dispersi, in grazia del deplorabile sistema di affidare agli agenti tutte le carte che si custodivano nell'archivio della Prefettura, e non ho potuto assodare la consistenza di detti demani

Segue poi una sintesi delle vicende storiche e delle operazioni succedutesi, concludendo:

In Cotronei non è ora in corso alcuna operazione e per sistemare quei demani è mestieri:

a) accertare la consistenza dei demani universali, fra cui vi son quelli denominati Silioli, Corvicello e Liffi che pare siano interamente usurpati;

b) identificare i demani ex feudali spettati al Comune in seguito alla divisione in massa;

c) verificare le usurpazioni e le quote alienate nel termine del divieto, legittimando le une e le altre a favore dei possessori, qualora ricorrano gli estremi di legge;

d) destinare i rimanenti demani liberi agli usi dei cittadini e provvedere in conformità della citata legge del 1876 pel demanio Silano Cocciolo che il Comune ora concede in fitto.

* **Nel 1906**, al fine di regolamentare l'esercizio degli usi civici sul proprio territorio, l'Amministrazione Comunale di Cotronei, con D.G.C. del **25 gennaio 1906**, approva un "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali".

Tale Regolamento, tiene presenti le norme e le disposizioni vigenti nelle province meridionali e si compone di venticinque articoli dei quali, qui, se ne riportano alcuni, al fine di comprendere meglio la realtà degli usi civici nel comune, ed entrare nel merito degli usi civici che di fatto la popolazione esercitava:

Art. 1° - *Gli usi civici di cui godono i cittadini di Cotronei si esercitano sull'unico fondo demaniale del Comune denominato Cocciolo di ettari 331,50.13 ...*

Tutti i cittadini possono ramagliare, a misura dei bisogni propri e delle loro famiglie.

Art. 2° -, *la legna secca e le piante schiantate od altrimenti abbattute dalle meteore, per uso di combustibile, nonché il legno resinoso o deda. Qualora la quantità di legna secca o schiantata non sia sufficiente per i bisogni della popolazione, si procederà annualmente allo assegno di quel numero di piante di leccio, di rovere o di altre essenze, che si reputerà necessario per poterli soddisfare. Questi assegni saranno fatti compatibilmente con le condizioni e la potenzialità del bosco ...*

Art. 4° - *Oltre la legna da ardere i cittadini poveri potranno prelevare gratuitamente dal bosco Cocciolo:*

1° - il legname necessario per gli attrezzi agricoli;

2° - il legname necessario per la manutenzione delle case ed altri fabbricati ...

Art. 8° - *I cittadini che esercitano speciali industrie (bottai, falegnami, tornitori, seggiolai, ebanisti, bastieri, costruttori di barili, fabbri, carbonai ecc.) potranno chiedere al Comune l'assegno di determinate quantità e qualità di legnami, pagandone il prezzo di stima, diminuito di un terzo ...*

Art. 9° - *La recisione del cespugliame (eriche, ginestre corbezzoli e simili) per usi domestici ed agricoli è libera. Resta però vietato severamente la estirpazione delle radici di erica e di qualsiasi altra pianta, nonché la recisione di piantine di leccio, roveri ed altre essenze boschive. L'estirpazione delle radici però potrà essere permessa quando queste siano indispensabili per l'esercizio di speciali industrie o mestieri, come ad esempio per le provviste di carbone alle officine da fabbro, e sempre sotto la più stretta osservanza delle prescrizioni di cui all'Art. 2° del Regolamento sulla coltura silvana e taglio dei boschi, e con le norme e le limitazioni di cui all'Art. 6 ...*

Art. 12° - *Il pascolo nei boschi non potrà esercitarsi che con le norme e limitazioni stabilite dalla Legge e dai Regolamenti forestali. Sarà quindi vietato rigorosamente il pascolo nelle tagliate e nelle sezioni di bosco giovani o troppo radi, e per le capre sarà pure vietato in quelle località non comprese nei relativi elenchi...*

Art. 14° - *I cittadini possessori di animali gregari fino al numero di 10 piccoli e uno grande godranno del pascolo gratuitamente. I cittadini che possiedono invece un numero maggiore di capi di bestiame, di quello predetto, dovranno pagare la seguente tassa di fida per capo ...*

Art. 17° - *I cittadini potranno raccogliere la ghianda per l'ingrasso dei propri maiali, pagando lira una per ogni tomolo di ghianda raccolta dalle piante di cerro e £. 1.50 per ogni tomolo di ghianda raccolta dalle piante di quercia. Potranno altresì raccogliere le castagne per lo stesso scopo, pagando lire due per ogni tomolo. Resta però vietato in modo assoluto di fare commercio di tali prodotti ...*

Art. 20° - *Nel fondo Cocciolo vengono destinati a coltura agraria numero sei appezzamenti di terreno coltivati da tempo remoto, dai quali resta separata la parte vincolata mediante i confini naturali del bosco. Da cui ciascun appezzamento è conterminato. Essi si distinguono coi nomi di Pietro Verga, Paolo Cortese, Macchia della Castagna, Carcarella, Donno Tommaso. Detti appezzamenti saranno adibiti per la coltura delle patate, della segala grano o maiorica e granturco. Tutti coloro che intendono intraprendere una di tali colture dovranno farne domanda all'Amministrazione Comunale.*

Art. 22° - *Avuta l'assegnazione dell'estensione del terreno richiesto il concessionario dovrà all'epoca della raccolta, o a quelle stabilite dalla consuetudine locale corrispondere al Comune: 1° - per terreno coltivato a patate, e per ogni tomolata, corrispondente ad are 33,64.86...*

* **Il 22.10.1907**, il Prefetto della Provincia e regio Commissario per i demani, nomina l'avvocato Raffaele Scaglione agente demaniale per il Comune di Cotronei.

Per illustrare le condizioni e le situazioni dei Comuni e dei demani, è utile riportare alcuni passi di una lettera, che tale agente invia al Prefetto il 17 dicembre 1907.

... Malgrado però le più minuziose e pazienti ricerche, nei moltissimi volumi che trovansi nell'Archivio demaniale presso la Prefettura nulla potei rinvenire che mi consentisse di rilevare la storia dei vari corpi, mancando i verbali di assegno del Commissario ripartitore e tutti gli atti del 1881. Unico e solo importante documento il verbale del 22 dicembre 1811 dell'Agente ripartitore Sig. Gerardo La Rosa con cui si fissarono i termini divisori di parte dei demani di Cotronei Or fu che si trattava di continuare la completa liquidazione di quella massa di beni con l'abituale deleteria legittimazione di tutte le usurpazioni era lecito prescindere dalle indagini sulla origine e provenienza dei demani. Ma oggi che in seguito alla provvida Circolare di S.E. il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio del 30 novembre 1901 e alle rigide analoghe istruzioni della S.V.I. tutte le terre demaniali usurpate da singoli occupatori in danno dei Comuni debbono essere ai medesimi reintegrate per il ripristinamento degli usi civici così utili e così prepotentemente interdetti alla generalità dei naturali, è mestieri che finalmente ritornino in onore gli studi di una materia che ha così profonde radici nella storia medievale e moderna.

Lo studio, per così dire delle fonti è tanto più necessario in quanto non solo gli usurpatori, ma spesso anche i Comuni medesimi affrontano nei più dispendiosi e temerari attriti giudiziari la questione della indemanialità delle terre; i primi per conservare la facile e così pingue preda; e i Comuni perché sedotti dal falso miraggio di trovare nell'affitto una risorsa per l'esaurito bilancio ... Le varie Amministrazioni di Cotronei, erano, come tutte quelle degli altri Comuni, abituate ormai per la tradizione di oltre tre quarti di secolo a considerare i propri demani non più come una fonte di benessere, ma invece esclusivamente come accessibile preda di usurpatori, spesso neppure naturali, e come facile sorgente di lucro per agenti demaniali.

Ciò insomma ha impedito ad esse di considerare, che mantenuti i demani nella loro integrità per modo che ai naturali fosse stato consentito di godere gli usi civici, avrebbero assicurato una serie di benefici, come quello di pascolare, di seminare, di legnare ecc. tutti così importanti per popolazioni eminentemente agricole e dedite alla pastorizia.

Dato un così deplorabile metodo di risolvere la questione demaniale non è a meravigliare se i Comuni si siano venuti sempre più disinteressando della sorte dei loro demani, poiché non potevano certo trovare nello scarso canone, accertato al Comune, neppure un corrispettivo delle spese che venivano a costare le annose operazioni demaniali.

Ed ecco ancora un'altra ragione per cui al pari degli altri Comuni, anche Cotronei ha creduto di poter sostenere la indemanialità di taluni corpi come Birbiglianni, Pianetta e Serra di Pala, sperando così di poterli affittare, e nel contempo porre un argine alle usurpazioni, a mezzo dei fittuari interessati a mantenere integre le terre affittate (...) Ma la demanialità sia universale, sia feudale di Birbiglianni è fuori contestazione, e Pianetta e Serra di Pala non sono che sotto denominazioni di Birbiglianni. Mi piace poi assicurare V.S.I. che sono riuscito d'insinuare fra quei naturali gl'immensi vantaggi che sarebbero loro venuti a causa del ripristinamento degli usi civici a favore di tutti in rapporto all'ingiusto e condannato sistema della legittimazione delle usurpazioni a vantaggio dei pochi audaci

L'agente Scaglione, in verità, riprende le operazioni demaniali già iniziate sin dal 1895 dal precedente agente demaniale Domenico Nocita, e che erano rimaste incompiute.

Nonostante l'impegno e la capacità di questo agente demaniale e dei suoi periti collaboratori, anche queste operazioni rimangono incomplete, a causa delle difficoltà di definire le usurpazioni dei fondi e, quindi, per l'impossibilità di reintegrare alla pubblica utilità le terre abusivamente occupate.

* **Negli anni 1913-1914**, per la realizzazione dell'acquedotto consorziale silano per i Comuni di Cotronei, Santa Severina, Rocca Bernarda, Rocca di Neto, Strongoli, San Mauro e Scandale, venne espropriata una fascia di terreno prevalentemente di proprietà privata, ma coinvolgente spesso anche aree del demanio civico dei suddetti Comuni.

L'elenco delle espropriazioni fornito gentilmente dal geometra Alberto Rizza di Santa Severina, ricorda tale evento.

Il provvedimento di espropriazione venne emesso dalla competente Prefettura di Catanzaro a ciò competente fino al RD 22 maggio 1924 n.751, che istituì i Commissariati agli usi civici ancora operanti.

* Così, come si legge in una missiva spedita dal Sindaco di Cotronei al Prefetto in data **29.07.1918**, le operazioni demaniali, nel frattempo affidate all'agente demaniale Francesco Nocita, non risultano essere state ancora concluse.

La stessa situazione è dato rilevare da una deliberazione comunale del **27 maggio 1923**, con la quale, considerata urgente la definizione delle operazioni demaniali da molto tempo intrapresa e già costate somme cospicue al Comune, viene richiesta al Prefetto la nomina sollecita di un nuovo agente demaniale.

* **Nell'ottobre del 1923**, dai periti catastali vengono identificati i limiti del demanio Rivioti, in contestazione con il Barone Barracco.

Nel verbale con abbozzo dimostrativo dei confini viene riportato quanto segue:

Il fondo Rivioti posseduto dal Barone Barracco Enrico confina: col vallone Turvolo dal limite delle quote di Spartini al limite territoriale col Comune di Rocca Bernarda, col Comune di Rocca Bernarda, col fiume Tacina, con le quote di Pantani, e col Comune di Cotronei. La linea di confine del possesso contestato va da un pilastro in muratura (a circa 200 m. dalla strada rotabile verso il vallone Turvolo) alla strada rotabile, da questa ad un altro pilastro trovato demolito e quindi al Tacina.

* Intanto, il governo fascista, nell'intento di "far ordine" nella molteplicità delle forme di possesso delle terre in tutta la penisola e allo scopo di "uniformare" la disciplina, emana in data **16 giugno 1927 la legge n. 1766 (conversione del RD n.751 del 22 agosto 1924)**, tutt'ora vigente, che riconduce agli usi civici tutte le varie forme di godimento collettivo dei beni rustici, diffuse sul territorio nazionale.

Con questo provvedimento legislativo viene disposta la liquidazione degli usi civici gravanti sulle terre private e la sistemazione di tutti i demani comunali, con la formazione dei piani di massima e con la successiva ripartizione delle terre utilizzabili per attività agricole.

Con questa legge si prescrivono tutti i diritti civici gravanti sulle proprietà private, che non fossero dichiarati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge.

Debbono, pertanto, ritenersi prescritti tutti i diritti civici gravati su terre private, la cui denuncia non risulti dal registro delle dichiarazioni tenuto dai Commissariati per gli usi civici.

Con la legge del ventisette si poneva quindi il fine di sistemare tutte le situazioni anomale relative ai demani civici, per conservare poi alle popolazioni solo quei beni residuati di natura silvo-pastorale. Si affidava la gestione della delicata e complessa materia ad un magistrato (Commissario) di grado superiore a consigliere di Corte d'Appello, perché provvedesse, in via amministrativa o giudiziaria, alla definizione di ogni questione controversa riguardante il demanio civico.

La scelta di sottrarre alla burocrazia ordinaria (ministeriale) la materia degli usi civici, trovava la piena giustificazione nel dover risolvere tutte le questioni con grande discrezionalità, cioè, il magistrato era chiamato ad applicare la legge senza esserne servitore se non nell'obbiettivo che si proponeva: la risoluzione dei problemi con il recupero e la conservazione all'uso collettivo e pubblico dei beni silvo-pastorali.

* Così, in osservanza di tale legge (n.1766/27) e delle norme contenute nel suo Regolamento di attuazione **n.332 del 26 febbraio 1928**, in data 19 marzo 1928 il Regio Commissario per gli Usi civici delle Calabrie, visto che:

- *a favore della popolazione di Cotronei si esercitano o si pretendono esercitare diritti di uso civico di semina, pascolo, legnatico, raccolta di ghiande e castagne, estrazione di minerali e simili, da far valere a norma di legge, sui terreni in appresso indicati, di proprietà privata, o ex feudali, od ecclesiastici: Rivioto -Sberno - Piano di Nuzzo - Nucelletto - Comuni del Regio - Pascale - Mauri - Pollidrea - Trepidò Sottano - Perrocca - Castaneto - La Dera - S. Marco - Melaca - Vignale - Vignale degli Ulivi - S. Cesareo - Cocciolo - Petti della Farna - Carcarello - Macchia di Don Tommaso - Silioli - Corvicello - Liffi - Sgambio - Spartini - Bisciglietto o Montagne - Ampolino Sottano, e considerato che, occorre provvedere alla sistemazione delle terre demaniali, decreta la nomina a perito istruttore demaniale per il Comune di Cotronei l'Ing. Alfredo Grisi, affidandogli l'incarico di "compiere le ricerche, e raccogliere gli elementi per l'accertamento dei diritti di uso civico innanzi cennati, esercitati o pretesi dalla popolazione di Cotronei, e di accertare pure le illegittime occupazioni commesse in danno del demanio del Comune suddetto. Egli predisporrà pure gli elementi necessari alla formazione dei piani di massima e ripartizione dei demani comunali".*

- Ricevuto l'incarico, il perito Ing. Grisi, si mette al lavoro ed inizia, come prioritariamente richiestogli, ad occuparsi della sistemazione del demanio di Trepidò Sottano.

Verificate alcune occupazioni illegittime, il Grisi propone:

- *per tre ditte la legittimazione;*
- *la reintegra di alcune quote alienate nel termine del divieto, possedute dai Fratelli Belcastro.*

Tale reintegra, viene ordinata con **Sentenza Commissariale 20 aprile - 4 giugno 1929** ed interessa le quote nn. 269-270-272-273-276-280-283-284-285-289-291-302-2, che vengono reimmesse nel possesso del Comune.

Nella relazione veniva omessa la quota n.271, in quanto già reintegrata nel possesso del Comune.

Le proposte di legittimazione citate interessano:

- *la quota n.298 di ha 1.40.96,*
- *la quota n.292 di ha 1.15.00 e la quota n.296 di ha 0.27.61 in favore di Fragale Costanza; la quota n.267 di ha 1.80.87 in favore di Urso Vincenzo, Giovanni, Salvatore, Antonio;*
- *la quota n.262 di ha 1.27.13 in favore di Caligiuri Serafino.*

Le quote di cui sopra corrispondono esattamente a quelle individuate nello stato di quotizzazione approvato con RD del 29.11.1863, così come rettificato dal RD del 31 gennaio 1871.

- **In data 22 settembre 1930**, con apposito Regio decreto, vengono approvate le legittimazioni proposte dal perito e interessanti un totale di ha 5.91.57.
- * **In data 26 dicembre 1934**, con Sentenza Commissariale, viene chiusa la vertenza tra il Comune di Cotronei, i F.lli De Luca di San Giovanni in Fiore e altri occupatori abusivi, per aver occupato senza titolo alcuno alcune aree del demanio di Trepidò Sottano.

Contro i F.lli De Luca, in verità, era stata emessa una precedente Ordinanza Commissariale (n.31) il 28 novembre 1928, con la quale si ordinava la reintegra di ha 28.21.40, abusivamente occupati nel fondo anzidetto.

A tale Ordinanza si erano opposti i De Luca, instaurando il contenzioso, che si concluse appunto con la Sentenza del 1934, per l'inammissibilità delle tesi opposte dai De Luca, mentre già il 13.06.1932 un'altra sentenza aveva stabilito la inammissibilità dell'appello opposto dai De Luca con atto dell'8 marzo 1928.

* In data **10 settembre 1938**, con deliberazione di Giunta n.39, il Comune di Cotronei approva un nuovo Regolamento degli usi civici, per il migliore utilizzo dei fondi del demanio civico comunale.

In tale Regolamento, formato da ventidue articoli, si ripropongono aggiornate le norme d'uso delle terre e i nuovi canoni di "fida", già deliberati con il Regolamento del 1906.

All'art.1 del nuovo regolamento si legge:

Gli usi civici di cui godono i cittadini di Cotronei si esercitano in tutti i fondi demaniali di questo Comune; purché siano esercitati personalmente e nei limiti dei bisogni personali dalle famiglie dei cittadini e da coloro che abbiano fissato stabile dimora nel Comune (...) Gli usi civici consistono nell'allegnamento, nel pascolo e nella raccolta della ghianda, i quali usi devono esercitarsi solo di giorno. Il diritto di coltivazione può essere esercitato nei predetti demani soltanto nelle parti non vincolate e concesse a coltura agraria.

* **In data 3 febbraio 1940 e 11 marzo 1941**, il Comune di Cotronei viene autorizzato dal Ministro per l'Agricoltura e Foreste ad alienare due appezzamenti di terreno facenti parte del demanio "Pirainetta-Commaretta", uno di ha 0.65.14 e l'altro ha 0.11.06.

* **In data 13 settembre 1940**, il perito Ing. Grisi consegna al Regio Commissario la prima vera organica relazione sul demanio civico e sullo stato di questo nel Comune di Cotronei.

In tale relazione l'istruttore ordina cronologicamente le varie fasi storiche che hanno dato origine alla formazione del demanio, esamina le condizioni dei vari fondi individuandone i confini e disegnandone le relative planimetrie; quindi, propone le operazioni necessarie per la loro sistemazione.

La relazione istruttoria del Grisi, nel capitolo "Esame degli atti sopra riportati", conclude come segue:
Con l'esecuzione data all'ordinanza Masci del 12 Aprile 1811, furono assegnati a Cotronei i seguenti demani:

- un quarto del demanio ex feudale Rivioti;
- un terzo del demanio ex feudale Sberno;
- un terzo del demanio ex feudale Piano di Mezzo;
- un terzo del demanio ex feudale Nucilletto;
- una metà del demanio ex feudale Comuni del Regio;
- un terzo del demanio ecclesiastico Pasquale;
- un terzo del demanio ecclesiastico Mauri Casella;
- un terzo del demanio ecclesiastico Pollidrea;
- un terzo del demanio ecclesiastico Trepidò Sottano.

Con l'esecuzione data all'Ordinanza dell'Intendente del 5 marzo 1812, era stato assegnato a comune di Cotronei un terzo del demanio ex feudale Perrocca, mentre veniva dichiarato di natura burgensatica, e perciò non soggetto a divisione, il demanio ex feudale Sberno, di cui l'Ordinanza su citata, ne aveva disposto l'assegno al Comune medesimo. Rimasero perciò in possesso del Comune, in forza dell'esecuzione data alle due Ordinanze su citate i demani denominati:

Rivioti, Piano di Mezzo, Nucelletto, Comuni del Regio, Pasquale, Mauri Casella, Pollitrea, Trepidò Sottano e Perrocca. Possedeva sicuramente, inoltre, il Comune di Cotronei, vaste aree di demanio universale, di cui non si è stati in grado di accertarne con esattezza l'entità e i confini, non rintracciandosi precise notizie negli Archivi consultati.

Possiamo, quindi, riportare solo quei dati certi rinvenuti negli archivi.

Il demanio civico comunale di Cotronei, perciò, può così individuarsi nelle seguenti località: Spartini, Sigliati, Liffi, Cipodaro, Pietrofuoco, Sgambio, Cammaretta, Turvolo, Volte di Rieto, Palombata, Campitelli, Milaca, Viglia, Croce, Pirainetta, Scale, Terrate, Petti del Cannaro, Fontana, Caviale, Arbitri, Sitocci, Piano Zingaro, Pollimino, Birbiglianni, Pietroverga, Zimmili, Summarco, Bisciglietto - Deca - Riccarepoli - Mula - Scigoletta - Santa Vennera - Chiastri - Iacometta, Scannasino, Passo dell'ilice, Vallone Peppino, Taverna, Ponte, Palazzo, Pizzo Norito, Mesorachella, Grotta dell'Oliveto, Pantano e Destra Liffi. (...)

Registrate le quotizzazioni, le legittimazioni e le alienazioni, regolarmente atorizzate, al Comune di Cotronei restano, in tutta la loro consistenza, i seguenti demani: Cocciole, Nucilletto, Comuni del Regio, Pasquale, Mauri Casella, pervenuti in forza dell'Ordinanza Masci e della Sentenza del Collegio Arbitrale per gli affari della Sila.

I demani civici ex universali sono, invece, quelli di Sigliati, Liffi (in parte), Commaretta (o Cammaretta), Turvolo, Volte di Rieto, Palombara, Campitelli, Milaca, Viglia, Croce, Pirainetta, Scale, Terrate, Petti del Cannaro, Fontana, Caviale, Arbitri, Sitocci, Piano zingaro, Pollinino, Birbiglianni, Pietroverga, Zimmili, Summarco, Bisciglietto, Deca, Riccarepoli (o Ricchiarepoli), Mola, Scigoletta, Santa Vennera, Chiastri, Iacometta, Scannasino, Passo dell'ilice, Vallone Peppino, Taverna, Ponte, Palazzo, Pizzo Norito, Mesorachella, Grotta dell'Oliveto, Pantano, Destra Liffi.

Possiede, ancora, il Comune di Cotronei le zone rimaste indivise di Pollitrea, nonché le trentotto quote rinunziate dagli assegnatari nello stesso demanio.

Nelle citate località non esistono altri possessi privati legittimi. Ciò in quanto non vi furono altri provvedimenti di privatizzazione, oltre a quelli citati di cui si è debitamente tenuto conto.

* Tre mesi dopo, **il 28 dicembre 1940**, il Grisi a maggior chiarimento della Istruttoria redatta nel precedente settembre, rassegna una ulteriore relazione sui demani del Comune di Cotronei.

In questa relazione si legge:

(...) Per cui oggi, dopo avere eseguiti i necessari sopralluoghi, possiamo affermare che i demani universali che il Comune di Cotronei dovrebbe ancora possedere, possono così riassumersi:

Bisciglietto, Favata, Sigliate, Spartini, Minica Longa, Mola, Caruso, Prato, Milaca, Pizzo Lorito, Volte di Neto, Comunelli, Liffi (in parte), Zingari.

Tutte le altre denominazioni che figurano nella detta relazione storico-giuridica a proposito dei demani universali, non sono altro che contrade del demanio denominato Bisciglietto.

Pertanto i demani che il Comune di Cotronei dovrebbe ancora possedere sono:

Cocciole - Nucelletto - Comuni del Regio - Pasquale - Mauri Casella - Bisciglietto - Favata - Sigliate - Spartini - Minica Longa - Mola - Caruso - Prato - Milaca - Pizzo Lorito - Volte di Neto - Comunelli - Liffi in parte - 38 quote nel demanio Pollitrea - le zone rimaste indivise nei demani quotizzati - Zingari....

* In data **18 giugno 1942**, dal Regio Commissario per gli usi civici di Catanzaro, viene emessa sentenza a favore della Società Forze Idrauliche della Sila e contro il Comune di Cotronei, nella quale è stabilito che le terre occupate da detta Società, in località Zingari e Bisciglietto, sono di proprietà privata.

Non risulta che detta sentenza sia stata appellata nei trenta giorni successivi, pertanto è ormai da ritenersi esecutiva e incontestabile.

* **L'8 febbraio 1943**, il Regio Commissario dottor Giuseppe Mauro, approva la legittimazione proposta dal perito ing. Grisi, con la già citata relazione, dove, tra l'altro si legge:

Può pertanto, essere concesso il beneficio della legittimazione agli occupatori, che hanno avanzato domanda, ad eccezione di trenta ditte che tale domanda non hanno presentata e per le quali si è provveduto con separata ordinanza di reintegra.

E' però, da tenere presente che dal quadro di legittimazione bisogna escludere la società Idraulica della Sila, giacché, per quanto risulta da sentenza emessa da questo Commissariato il **18 giugno-11 luglio 1942-XX**, viene riconosciuto a favore della predetta Società il legittimo possesso delle terre legalmente occupate, in mq. 9 del demanio Zingari, ed in ha 55.25.33 del demanio Bisciglietto (....)

per tali motivi (...) dispone:

E' concessa la legittimazione del possesso dei terreni demaniali Coccoiolo, Nucelletto, Comuni del Regio, Pasquale, Mauri Casella, Bisciglietto, Favata, Sigliate, Spartini, Minica Longa, Mola, Caruso, Prato, Milaca, Pizzo Lorito, Volte di Neto, Comunelli, Liffi, Pollitrea, Pietrofuoco, Cipodaro, Sgambio, Zingari, Perrocca, Rivioti, Piano di Mezzo del Comune di Cotronei in favore degli occupatori riportati nel seguente quadro per la estensione totale di ha 199.56.83 e per il canone complessivo di Lire 5'592,62 ...

* In data **12 gennaio 1947**, dai periti Mandari Raffaele e Stumpo Giuseppe, incaricati dal Comune di Cotronei, viene redatto un progetto di quotizzazione per i fondi demaniali di: Cugnale Longo, Macchia della Castagna, Spuntone e Chianette.

Più precisamente i periti individuano aree agricole del demanio civico da proporre per la quotizzazione:

- Fondo Cugnale Longo: ha 15.03.84, da ripartire in 12 quote;

- Fondo Macchia del Castagno Spuntone: ha 29.51.95, da ripartire in 29 quote;

- Fondo Chianette: ha 28.78.64, da ripartire in 30 quote.

Di questi fondi i periti provvedono anche a redigere le relative planimetrie con la indicazione esatta delle quote proposte.

E' superfluo far rilevare che i tecnici incaricati dal Comune non avevano altra ufficialità che quella di esclusiva e di gratuita proposta ai competenti organi dello Stato (Commissariato, Ministero e Capo dello Stato) che, fino a questo momento, hanno fatto propria.

Il fatto che successivamente il loro operato venne accolto, sta a significare che tra il commissario e il Comune siano intercorse preventive intese.

* In data **16 gennaio 1948**, con deliberazione di Giunta, il Comune di Cotronei, a perfezionamento di quanto sopra, stabilisce che le quote individuate nei precitati tre fondi, vengano assegnate tra i contadini reduci e combattenti del luogo, in attuazione di quanto previsto nel DLL 19 ottobre 1944 n.284, chiedendone la relativa autorizzazione al Commissariato di Catanzaro, che la concede in data **29 gennaio 1948**.

Così, in data 19 settembre 1948, con deliberazione della Commissione Comunale, viene pubblicato l'elenco delle ditte aventi diritto alle quotizzazione e in data 12 agosto 1949, il Commissario assegna le terre alle ditte proposte per un totale di n.71 quote, per una superficie complessiva di ha 74.51.94 .

* In data **30 gennaio 1952**, viene emessa sentenza commissariale contro Foresta Filomena e altri, a favore del Comune di Cotronei, per il rilascio dei fondi da essa abusivamente occupati in località Pollitrea.

* In data **26 settembre 1952**, viene emessa altra sentenza commissariale nella causa tra il Comune di Cotronei contro Bilotti Vincenzo e Capocchiani Giuseppe per lo sconfinamento di questi, durante un taglio di piante boschive.

In tale sentenza il Commissario dichiara che i confini del demanio Pollitrea con il limitrofo fondo Caprara dei Signori Emma, Diana e Giuseppe Capocchiani, sono indicati dalla Planimetria Aloisio e in difetto dalla Planimetria Rinaldis del 1871.

* In data **18 gennaio 1955**, il Comune di Cotronei viene autorizzato con Decreto dell'allora competente Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste ad alienare ha 5.92.99 di terre civiche, corrispondenti alle particelle nn.20-27-28-30 del Foglio n.5.

* Il **4 maggio 1958**, con compromesso di vendita (n.72 di Repertorio) vengono proposti per l'alienazione, in favore della Società Edilturist di Catanzaro, ha 8.18.35 di terreno del demanio di Trepidò Sottano, interessanti le originarie particelle nn.1 e 2 del Foglio n.9.

Il decreto commissariale di sdemanializzazione è stato emesso successivamente in data 17 febbraio 1959.

Con il successivo contratto di compravendita, stipulato in data 30 giugno 1960, la superficie alienata viene indicata esattamente in ha 9.51.50.

* Dopo un periodo di stasi nelle operazioni demaniali durante il quale si rilevano solo questioni legate allo sconfinamento di vari privati sui terreni demaniali, avvenute più che altro durante i tagli di materiale legnoso, queste operazioni riprendono ufficialmente in data **31 gennaio 1961**, quando l'Ing. Francesco Principato, nominato istruttore perito demaniale per il Comune di Cotronei, rassegna un progetto di sistemazione per il demanio "Pollitrea".

In tale relazione, il perito rileva che, sia dalla descrizione relativa alla verifica delle terre della Regia Sila eseguita dallo Zurlo nel 1790, e sia dalla divisione eseguita dal La Rosa nel 1811, "non può definirsi la linea di separazione fra il Demanio Pollitrea e la difesa Caprara, perché lo Zurlo e l'agente del 1811, in sostanza, si limitano solo ad osservare che Pollitrea confina con Caprara e che Caprara confina con Pollitrea".

Sempre secondo il Principato, una più sicura definizione planimetrica del demanio di Pollitrea si ricaverebbe invece dalle piante dell'Aloisio redatte nel 1863, all'epoca delle quotizzazioni che interessarono tale fondo, che risulterebbe di una superficie complessiva di 588 tomolate (intorno ai 195 ha), delle quali, tomolate n.378 furono quotizzate mentre tomolate n.205 restarono indivise perché boschive. Per rinuncia dei quotisti, rileva ancora il Principato, "attualmente il demanio è quasi interamente posseduto dal Comune" ed interesserebbe una superficie pari a ha 213.69.00 della quale redige dettagliata planimetria.

In pratica, secondo il perito, il demanio Pollitrea del Comune di Cotronei, sarebbe rappresentato dai particellari catastali

nn.5-6-7-8-9-10-12-15-16-17-19-20 del Foglio n.22, ai quali vanno aggiunti i particellari nn.1 e 2 del Foglio n.20, erroneamente aggregati durante la formazione del catasto geometrico al fondo Caprara di Capocchiano. Queste due particelle, pari ad una superficie di ha 94.09.40 (la n.1 di ha 63.64.30 e la n.2 di ha 30.45.10), sulle quali il Comune ha sempre esercitato il possesso, sono occupate "in buona fede" dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, e ne propone la reintegra al Comune.

Nella stessa relazione il perito propone la legittimazione di due particelle, la n.8 (ha 0.57.80) e la n.9 (ha 1.00.30) del Foglio n.22 per la ditta Cistaro Santo, Teresina Antonio e altri. Propone inoltre la reintegra di alcune sorgenti utilizzate dalla Società Forze Idrauliche della Sila.

Per cui, in definitiva, il demanio Pollitrea di Cotronei sarebbe ora rappresentato dalle particelle nn.1 e 2 del Foglio n.20 e dalle particelle nn.5-6-7-8-9-10-12-15-16-17-19 e 20, per un totale di ha 317.78.40 .

* E' sul demanio di Trepidò Sottano che le vicende demaniali sono sempre frequenti a causa soprattutto delle occupazioni di modeste aree perpetrate allo scopo di edificarvi delle "baracche" nelle quali poter trascorrere la stagione estiva, grazie all'amenità del clima e alle bellezze naturali godibili in questa area.

Il Comune in più occasioni ha cercato di regolarizzare la questione delle occupazioni illegittime, o comunque irregolari, chiedendo di poter alienare le aree occupate allo scopo di sanare le occupazioni e di promuovere l'edilizia residenziale, in un quadro di sviluppo turistico, per il decollo della fragile economia locale.

Così, a tale scopo, in data **26 settembre 1962**, il Comune accoglie, con Delibera di Giunta n.90, le richieste di sdemanializzazione di numerosi privati occupatori. L'area interessata è di ha 29.48.70.

Le operazioni del caso vengono affidate all'Ing. F. Principato, il quale, in data 20 Aprile 1963, consegna la relazione di perizia contenente la individuazione planimetrica dei lotti richiesti per la privatizzazione.

Le lungaggini amministrative legate all'iter burocratico della pratica "costringono" il Comune ad una provvisoria assegnazione dei lotti, per far fronte alle pressanti richieste dei privati.

Vengono assegnati, così:

- n. 48 lotti nel 1964 (per un totale di mq 34.471),
- n. 6 lotti nel 1965 (per un totale di mq 3.950),
- n. 36 lotti nel 1966 (per un totale di mq 21.395),
- n. 34 lotti nel 1967 (per un totale di mq 28.430),
- n. 21 lotti nel 1968 (per un totale di mq 16.500),
- n. 12 lotti nel 1969 (per un totale di mq 12.150),
- n. 12 lotti nel 1970 (per un totale di mq 11.575).

Il Comune ha così interessato una superficie complessiva di ha 12.59.71, ricavandone la somma di lire 12.597.100 (pari cioè a 100 £/mq, per come valutato e richiesto dal Commissariato, sentito il parere dell'UTE).

A tale proposito è bene e utile ricordare che il Comune ebbe a proporre al Commissariato la vendita del terreno a lire 50/mq. Questi, sentito l'Ufficio Tecnico Erariale, dispose che il prezzo di vendita dei terreni oggetto dell'istanza non poteva essere inferiore a lire 100/mq.

Il Comune si sentì, così autorizzato a vendere i terreni a lire 100/mq.

A tutt'oggi purtroppo, nonostante che le assegnazioni dei lotti siano già consolidate di fatto nel possesso privato, la sdemanializzazione non risulta essere stata ancora perfezionata, nè dal Commissariato prima del 1977, nè dalla Regione successivamente.

* Di contro, in data **23 settembre 1969**, il M.A.F. con nota n. 21635/1847, stabiliva che: "... pur avendo il Comune di Cotronei adempiuto con propria deliberazione consiliare n. 56 del 6.11.68 (...) a quanto prescritto con la nota di questo Ministero (...) le alienazioni dei terreni di uso civico sui quali sono sorti villini sono radicalmente nulle ... "

* Con Decreto commissariale di autorizzazione del **16 settembre 1963** (ed atto di compravendita stipulato in data 27 luglio 1965), vengono sdemanializzati e alienati al Sig. Elia Pasquale Ha 0.30.00 di terreno demaniale del fondo Trepidò Sottano, facenti parte della particella n.7 del Foglio n.9.

* In data **27 agosto 1964**, con Sentenza commissariale viene chiusa la vertenza tra il Comune di Cotronei e l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, che aveva espropriato terreni del demanio civico di Cotronei per ha 94.09.40, nel fondo Pollitrea, riguardanti le particelle nn.1 e 2 del Foglio n.20.

Con tale sentenza il Commissario dichiara, che il Decreto di esproprio del MAF "è inidoneo a far perdere ai terreni la loro qualità demaniale".

* Negli anni sessanta, una vertenza vede opposto il Comune di Cotronei a quello di Mesoraca, per la definizione di una questione sorta a proposito del demanio Cocciolo, già promiscuo fra i due Comuni.

Il perito demaniale incaricato, Geom. Aldo Carpanzano, in data 27 settembre 1966 consegna la relazione istruttoria. Da questa risulta che il Comune di Cotronei avrebbe occupato abusivamente ben oltre 32 ha di terreno, facenti parte della particella n.4 del Foglio n.24, ai danni del Comune di Mesoraca .

A queste conclusioni si oppone il Comune di Cotronei, per mezzo del proprio legale (avv. Torchia), impugnando la istruttoria del Carpanzano ed incaricando, quale proprio Consulente Tecnico di Parte il geom. Bagnato (DGC n.181 del 26 novembre 1971).

Nella sua relazione peritale, il geom. Bagnato, sulla scorta degli atti esistenti che riguardano tale parte del demanio (Sentenza del Collegio Arbitrale per gli Affari della Sila del 16 maggio 1889 - Verbale di Consegna del demanio Cocciolo al Comune di Cotronei del 12 agosto 1889 - Verbale di consegna del demanio Cocciolo al Comune di Mesoraca del 13 agosto 1889 - Pianta dell'ingegnere per la Sila Vincenzo Pergola del 30-31 agosto e 1-2-3 settembre

1852 - Planimetrie catastali), sostiene e dimostra che la parte di demanio Cocciole assegnata ai due Comuni, in occasione dello scioglimento della promiscuità, è esattamente quella che in sede di formazione del nuovo catasto terreni è stata rispettivamente attribuita ai due Comuni interessati, e cioè:

- al Comune di Mesoraca le particelle nn.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13-19-20-21-22-23-24-25-26-27 del Foglio n.7; la particella n.14 del Foglio n.10; le particelle nn.2-3-4- del Foglio n.11; la particella n.4/a del Foglio n.24 - per un totale di ha 384.01.90, "salvo rettifica del confine con l'Enel in località Difesa Pasquale perché (...) da quella parte il confine non corrisponde esattamente con quello della Pianta del 1852";

- al Comune di Cotronei le particelle nn.14/a, 15, 16/a, 17, 18 del Foglio n.7; la particella n.3/a del Foglio n.8; le particelle nn.5, 6, 7/a, 11/a, 12/a, 20/a, 21/a, 32/a, 34, 3, 7/a, 4, 1/a, 41/c, 44/a, 46/a, 75/a, 86, 92/a del Foglio n.11; le articolazioni nn.2/a, 4/a del Foglio n.25 - per un totale di ha 359.11.20.

Il perito così conclude la sua relazione:

Cosicché la superficie totale del demanio Cocciole è di ha 743.13.10, mentre la Sentenza emessa dal Collegio Arbitrale per gli affari della Sila in data 16 maggio 1889 indica in ha 757.83.00, detta superficie.

Ritengo esatta la superficie risultante dalle mappe, catastali perché queste sono state rilevate con tecniche esatte e con strumenti adeguati a queste tecniche (...) Ritengo perciò che l'assegnazione valida e definitiva, delle rispettive parti di demanio ai due Comuni interessati è quella che risulta dai verbali di consegna (...) più volte citati.

* Con Deliberazione di **Giunta Comunale n.174 del 18 settembre 1972**, il Comune di Cotronei affida al geom. Bagnato l'incarico di redigere lo stato dei possessi del demanio di Trepidò Sottano, di corredarlo delle relative planimetrie e delle proposte di sistemazione.

Il perito, in data **12 aprile 1973**, consegna la relazione peritale con gli elaborati planimetrici e le proposte di legittimazione, sdemanializzazione e mutamenti di destinazione d'uso dei terreni.

In tale relazione si legge quanto segue:

1) *Terreni per i quali si propone la legittimazione del possesso degli attuali possessori Totale mq. 306.890 (con elencazione dei dati e delle ditte relativi);*

2) *Terreni per i quali si propone lo sgombero parziale o totale degli attuali possessori e la loro sdemanializzazione Totale mq. 45.745 (con elencazione di dati e ditte relativi);*

3) *Terreni per i quali si propone lo sgombero degli attuali possessori e la loro conservazione per l'esercizio degli usi civici Totale mq. 3.820 (con elenco dati e ditte relativi);*

4) *Terreni erroneamente accatastati a privati per i quali si propone la legittimazione del possesso degli attuali possessori Totale mq. 5.790 (con elenco dati e ditte);*

5) *Terreni demaniali erroneamente accatastati a privati per i quali si propone lo sgombero degli attuali possessori e la loro sdemanializzazione Totale mq. 28.790 (con dati ecc.);*

6) *Terreni già legittimati oppure già sdemanializzati ed alienati mq. 213.626 (con elenco dati ecc.);*

7) *Terreni già sdemanializzati ed alienati ed ancora in possesso di persone diverse dai destinatari Totale mq. 675;*

8) *Terreni alienati nel termine del divieto e non ancora reintegrati al Comune Totale mq.11.704 (con dati ecc.);*

9) *Terreni per i quali si propone la sdemanializzazione Totale mq. 286.800 (con elenco dati ecc.);*

10) *Terreni per i quali si propone il cambio di destinazione per strade e piazze Totale mq. 46.410 (con dati ecc.);*

11) *Terreni per i quali si propone la conservazione per l'esercizio degli usi civici Totale mq. 622.665 (con dati) .*

* In data **2 luglio 1992**, il Commissario Dr. Gallerano, dispone la legittimazione di una porzione di terreno demaniale del fondo "Nucelletto" dei Comuni di Cotronei e di Mesoraca (Foglio n. 24, part. n. 4/b di ha 0.52.80 - Foglio n.25, part. n. 2/b di ha 1.35.50 e part. n.11/b di ha 0.40.00) alla ditta Ierardi Giovanni.

Tale legittimazione è stata approvata dal M.A.F. il 30 dicembre 1994.

* In data **19 luglio 1983**, viene emessa Sentenza commissariale nella causa tra l'ENEL e il Comune di Cotronei, in merito ad alcune sorgenti e fonti di captazione idrica poste in località di Pollitrea.

* In data **12 gennaio 1996**, il Commissario dottor Gallerano emette Sentenza che pone fine alla vertenza tra il Comune di Cotronei (validamente assistito dall'Avv. Andrea Locanto) e la Frassi s.r.l..

Con tale Sentenza, il Commissario dichiara che i terreni oggetto della controversia, occupati dalla Frassi srl nel fondo Trepidò Sottano, appartengono al demanio civico di Cotronei.

Questi sono identificati nel N.C.T. con il Foglio n.4, part. nn. 40/b, 44/b, 45/b, 46/b, 67/b, e con il Foglio n.5, part. nn. 1/b, 1/c, 1/d, 3, 4, 6, 12/b, 12/c, 15/d; per una superficie totale di ha 73.19.90.

* In data **22 luglio 1996** con deliberazione n.21 della Giunta, presieduta dal Sindaco Santino Altimari, viene affidato al sottoscritto dr Luigi Oliveti l'incarico della verifica dello stato del demanio civico comunale di Cotronei, con le conclusive proposte di sistemazione delle situazioni illegittime, utilizzando gli strumenti offerti dalle vigenti leggi in materia di usi civici.

A tal fine, il Comune, cosciente delle competenze regionali in materia di nomina dei periti istruttori (art.66 del DPR n.616/77 ne ha richiesto l'autorizzazione alla Regione con nota comunale n.8092 del 7.12.95, che la ha concessa con nota assessoriale, prot. n.27244 del 14 dicembre 1995.

CONSIDERAZIONI GUIDA PER LA SOLUZIONE DEI CASI ILLEGITTIMI RIGUARDANTI IL DEMANIO CIVICO DI COTRONEI

Nell'affrontare la delicata e complessa problematica legata alla soluzione delle molteplici situazioni di irregolarità, o comunque di illegittimità, presenti nel demanio comunale civico di Cotronei (oggetto delle operazioni di verifica demaniale e di sistemazione successive alla presente relazione istruttoria), non si può trascurare la considerazione che, i cittadini residenti, pur essendo occupatori abusivi di porzioni di suolo collettivo, sono comunque i titolari di diritti sullo stesso territorio.

Altra considerazione, utile a completare il concetto suesposto, è quella che il diritto civico è un diritto di condominio, cioè di comproprietà del bene civico tra i cittadini residenti.

Ancora.

Il diritto civico si esprime storicamente, e quindi prevalentemente, con utilizzazioni di tipo agricolo; ciò pone, conseguentemente, coloro che sono dediti ad attività agricole, su un piano diverso rispetto agli altri occupatori di aree civiche.

Infine, per le aree demaniali sottratte all'uso collettivo da oltre un decennio, con l'apporto di migliorie permanenti e sostanziali, senza interruzione del demanio civico, sarà necessario un certo riguardo, poiché la legge riserva agli occupatori di queste aree il diritto di chiedere (anche se non il diritto di ottenere) la legittimazione del possesso.

Altro concetto fondamentale da tenere ben presente, peraltro sempre affermato dall'ex Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste e ribadito recentemente dalla Corte costituzionale, è quello del prezzo dei beni civici, che non deve essere inferiore al prezzo di mercato stimato all'attualità.

La somma di denaro ricavata dalle operazioni di sistemazione dei beni civici, dovrà essere reinvestita in opere di generale interesse delle popolazioni residenti, che si vedono ridotta l'entità dei beni.

Solo così il valore del demanio, pur ridotto nella quantità, rimane inalterato. Non è così, invece, per i proventi che derivano dalla gestione di questi beni; cioè per i frutti prodotti dal patrimonio, come gli interessi dei capitali investiti o per il legno dei boschi, che altro non sono che frutto del capitale terra. Di questi "frutti", ne dispone l'Organismo di gestione del patrimonio collettivo, che potrà utilizzarli liberamente per opere pubbliche di interesse generale. Il termine "liberamente" va inteso nel senso che non occorre alcuna autorizzazione al loro impiego come, invece, occorre per i capitali investiti ai sensi dell'art.24 della legge fondamentale.

Una considerazione ancora è quella che i singoli fatti debbono essere esaminati, per quanto possibile, con giudizio "storico", cioè vanno esaminati tenendo conto del tempo e delle situazioni che indussero e, a volte incoraggiarono, le situazioni illegittime.

Ad esempio, uno per tutti, le occupazioni abusive con il conseguente diritto a richiederne la legittimazione, ha indotto a ripetute occupazioni.

L'ultima e più importante riflessione, anche se altre seguiranno nel proseguo della relazione, è quella che spesso sfugge a coloro che operano nel settore degli usi civici, cioè che la legge fondamentale cui si è obbligatoriamente legati, senza spazio per opinioni personali gratuite, prescrive il risanamento di tutti gli abusi operati sul demanio civico, per poi conservare alla popolazione le terre silvo-pastorali che dovranno costituire il vero demanio civico da tutelare.

La legge indica con chiarezza gli strumenti a disposizione degli operatori per sanare qualsivoglia abuso o occupazione abusiva, fino a prevedere (art.29) che, quando nella legge speciale non si rinviene una norma precisa idonea a sanare l'inevitabile contenzioso si possa (si debba) ricorrere all'istituto della conciliazione tra l' "occupatore abusivo" e il Comune gestore dei beni.

Cosicché, in presenza di un generalizzato uso illegittimo di aree civiche destinate (dallo strumento urbanistico) alla edificazione, gli abusi debbono sanarsi, una volta per sempre, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge specifica del ventisette.

Si vuol dire che il voler far riferimento ad altri strumenti legislativi (legge urbanistica n.47/'85 e sue successive modificazioni ed integrazioni, legge Galasso n.431/'85, etc., etc.) è del tutto improprio e improduttivo, per il dovuto obbligo di sanare tutte le occupazioni abusive.

Il problema degli abus edilizi su terre civiche, ovvero della sanabilità o meno degli abusi edilizi su queste terre, è problema del Comune; si pone soltanto ed esclusivamente quando motivatamente non si vogliono (o non si possano) sanare gli abusi edilizi con gli strumenti della legge della apposita legge urbanistica.

Ancora una chiosa per completare le considerazioni in questa delicata e ancora poco conosciuta materia.

Le terre collettive, o civiche che dir si vogliono, appartengono alla comunità di abitanti (uti siguli, uti cives), non è un classico demanio comunale.

Non deve trarre in inganno il termine di "demanio civico comunale" perchè di demanio queste terre, ne hanno soltanto le caratteristiche di imprescrittibilità, inalienabilità e di non usucapibilità.

Si tratta dunque solo di "demanialità tecnica".

Il Comune, di questi beni, ne ha soltanto la gestione che, vincolata al rispetto assoluto della apposita legge speciale del ventisette, deve avvenire esclusivamente a favore della popolazione "proprietaria".

Pertanto, ogni riferimento al Codice Penale (reato penale) relativo alle occupazioni abusive di questo demanio è del tutto improprio.

Tutte le considerazioni su esposte saranno tenute presenti nell'affrontare le singole fattispecie di abusi perpetrati sul demanio civico di Cotronei, con il fine di sanare e porre ordine definitivo a questo interessante patrimonio, perché diventi veramente di tutti e meritevole di tutela e di conservazione.

Tutto ciò premesso, infine, si ritiene opportuno che il Comune destini i proventi delle operazioni di sistemazione del demanio civico (art.24, legge), al recupero ambientale delle aree compromesse, con regole che il Comune stesso vorrà darsi.

Inoltre, stante la vastità del demanio civico e la complessa casistica di irregolarità, che comporta necessariamente tempi lunghi nella esatta individuazione e sistemazione degli illeciti, al fine di facilitare le operazioni di sistemazione e ridurre, pertanto, i tempi legati alle operazioni demaniali ad esse connesse, si è ritenuto di dover coinvolgere la popolazione interessata (residente e non residente), prima della elaborazione della presente relazione, invitandola ben due volte in incontri in Sila.

Nella prima riunione, dell'Agosto 1996, informativa e di carattere generale, si è riferito circa i diritti civici della popolazione cotronea, l'obbligo di sanare tutti gli abusi (o irregolarità) perpetrati a carico del demanio civico, e le linee che si sarebbero seguite nell'accertamento storico-giuridico delle terre di demanio civico; nella seconda riunione, dell'Agosto del corrente anno 1997, si sono spiegate le conclusioni dell'accertamento e le proposte di sistemazione da avanzare alla Regione.

Entrambe le manifestazioni, promosse dall'Amministrazione comunale di Cotronei, sono state accolte favorevolmente dal folto pubblico che vi ha partecipato con dibattiti di notevole interesse e utilità alla conoscenza dei diversi problemi che affliggono il demanio civico, la cittadinanza e il Comune.

Per concludere si ritiene opportuno, anche se ai più sono certamente noti, rammentare alcuni principi fondamentali del diritto demaniale.

Il primo è quello della inusucapibilità delle terre civiche; il secondo quello della imprescrittibilità dei diritti dei cittadini residenti sulle terre civiche; il terzo quello che ciò che si costruisce sul demanio attiene al demanio; il quarto è quello dell'obbligo del risarcimento delle migliorie apportate ai fondi occupati, quando non venga richiesta la riduzione in pristino dell'area a spese dell'occupatore. Infine, il quinto, è quello ribadito recentemente dalla Corte Costituzionale, cioè che le esigenze ambientali sono preminenti rispetto a ogni uso del territorio.

A questo punto, prima di prendere in esame le varie situazioni di illegittimità presenti nel demanio civico di Cotronei e di formulare le proposte di sistemazione relative, è utile trattarsi ancora un po' nell'illustrare brevemente i diversi istituti giuridici, utili ai fini che si vogliono perseguire.

La complessa materia degli usi civici è regolata dalla Legge n.1766 del 1927, dal Regolamento attuativo della stessa RD n.332 del 1928, dai DD.PP.RR. nn.11/'72 e 616/'77 (art.66), che hanno trasferito alle Regioni tutte le funzioni amministrative in materia.

Altre norme più recenti sono andate a interessare la materia degli usi civici: la legge n.47 e n.431 del 1985, la legge n.68 del 1988 e, infine, la legge n.724 del 1994.

Tutte le citate normative sembrano di semplice lettura, ma il numeroso contenzioso e l'immensa mole della giurisprudenza commissariale, della Corte d'Appello di Roma e di Palermo, della Suprema Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, ne rendono oltremodo difficile l'applicazione.

Per tale motivo occorrerebbe ormai una più moderna lettura della legge fondamentale che, però, non sembra ancora vicina.

I principali istituti giuridici offerti dalla legislazione vigente sono quelli della alienazione, dell'assegnazione a categoria, della concessione, della legittimazione, della reintegra, del mutamento di destinazione, della quotizzazione e, infine, quello della conciliazione con altre precisazioni.

Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, una breve illustrazione dei citati procedimenti:

- **Alienazione.** E' un procedimento eccezionale e discrezionale della Regione, previsto dall'art.12 della legge fondamentale da adottarsi su proposta del Comune.

Per la sua eccezionalità, dovuta al principio generale della indisponibilità delle terre civiche, l'applicazione di questo istituto giuridico è, generalmente, rimandato a conclusione dei procedimenti di conoscenza, di proposta di sistemazione del demanio e dopo la assegnazione a categoria di cui all'art.11 della legge. In alcuni casi, a norma dell'art.37 del Regolamento, quando risulti da sicuri elementi a quale categoria di cui all'art.11 della legge debbono essere assegnate le terre di uso civico, in maniera da ritenere inutile un accertamento tecnico, la Regione può autorizzare il provvedimento in assenza del "piano di massima" e quindi la preventiva assegnazione a categoria, come del resto dispone il successivo art.39 per quei fondi che per le esigue estensioni non si prestino a qualsiasi forma di utilizzazione agricola. Tutto ciò viene confermato dalla sentenza n.825 del 3 dicembre 1960 del Consiglio di Stato.

- **Assegnazione a categoria.** Le terre civiche sono distinte in due categorie (art.11 della legge):

- a) terreni silvo-pastorali,
- b) terreni utilizzabili per la coltura agraria.

Solo i primi, o quelli ritenuti a questi complementari o assimilabili, vanno a costituire il vero e proprio demanio civico. Questo procedimento, ora di competenza regionale, viene normalmente determinato dal delegato tecnico (art.14 legge) che, contemperando le esigenze della popolazione con quelle della conservazione del patrimonio silvo-pastorale, compila un piano di massima.

Per ottenere l'autorizzazione ad alienare, i Comuni dovranno dimostrarne o la indiscussa appartenenza dell'area da alienare alla categoria a), o la non appartenenza dell'area stessa ad alcuna delle due categorie di cui all'art.11 della legge.

- **Concessione.** Si tratta di un procedimento che si raffigura in due fattispecie giuridiche; la prima è quella della concessione ad utente, cioè a residenti dediti ad attività cui il bene oggetto della concessione è destinato per la propria natura, quando i beni sono esuberanti o impropri all'uso collettivo; per questo tipo di concessione l'utente non è tenuto a pagare alcunché, poiché i beni gli appartengono, ma sono soltanto tenuti a partecipare alle spese di gestione, in proporzione ai benefici che trae dall'uso di questi; il canone quindi non è altro che una specie di "fida". La seconda fattispecie giuridica di questo procedimento, la concessione a terzi, è un procedimento straordinario ed è possibile solo quando i beni sono esuberanti rispetto alle esigenze degli utenti; in questo caso il concessionario è tenuto a corrispondere alla collettività, e per essa all'ente titolare della gestione dei beni civici (al Comune), il giusto canone, cioè un canone non inferiore a quello di mercato praticato nella zona di interesse. Trattandosi di procedimento straordinario, questo è di stretta competenza regionale; occorre cioè che la Regione ne dia autorizzazione e ne stabilisca, tramite i propri uffici, il giusto canone.

E' necessario distinguere tre situazioni diverse nelle concessioni a terzi, cioè concessione di beni civici in genere (beni non assegnati a categoria), concessione di beni utilizzabili per attività agricole (categoria b, art.11 legge 1766/'27) e concessione di beni silvo-pastorali (categoria a dello stesso art.11).

Nel primo e nel secondo caso si tratta di vere e proprie concessioni demaniali, cioè soggette alle regole che caratterizzano le concessioni di tali beni; pertanto la durata della concessione, da indicarsi comunque nei contratti, può essere interrotta in qualsiasi momento in cui siano dimostrate prioritarie necessità degli utenti o dell'ente di gestione .

Nel caso della concessione di terre agricole (categ. b), si tratta di una vera e propria concessione-contratto soggetta, per la durata e per il canone, alle legge sugli affitti delle terre agricole.

- **Legittimazione.** E' una concessione che trasforma il demanio in allodio (proprietà privata). E' di natura discrezionale, cioè non è un diritto dell'occupatore abusivo. E' prevista dall'art. 9 della legge n.1766/27, ed è concedibile soltanto in presenza di alcuni requisiti, cioè quando l'occupazione dura da almeno 10 anni, quando l'occupatore ha apportato al fondo sostanziali e permanenti migliorie, quando l'occupazione non interrompe la continuità del demanio.

- **Reintegra.** Tale delicato procedimento è di competenza regionale, ma può essere adottato anche dall'ente titolare della gestione dei beni del demanio civico. Quindi sia la Regione che l'ente di gestione (Comune o ASBUC), meglio se congiuntamente con atti propri e/o complementari, possono richiedere l'intervento della polizia giudiziaria.

- **Mutamento di destinazione.** E' un provvedimento amministrativo da autorizzarsi dalla Regione su richiesta deliberata dell'ente di gestione dei beni civici.

Questo istituto non consente soltanto di attribuire ai beni civici una diversa destinazione da quella naturale di questi (silvo-pastorale o agricola), bensì anche di mutare la destinazione vera e propria dei beni civici, che è essenzialmente quella del godimento diretto degli utenti.

Pertanto debbono considerarsi mutamento di destinazione anche le concessioni a terzi dei beni civici.

- **Impiego dei proventi** derivanti dalla gestione dei beni civici.

I proventi della gestione degli usi civici debbono distinguersi in due tipi, quelli derivanti da alienazioni di beni demaniali, da capitali di affrancazione dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, da affrancazione di diritti civici, etc. (capitale), e quelli derivanti dalla gestione dei beni demaniali (frutto).

Come già detto altrove, i primi debbono essere investiti in titoli del debito pubblico, con vincolo a favore della Regione per essere destinati a opere di interesse generale della popolazione (art.24 della legge), in modo tale, possibilmente, che il residuo demanio civico possa mantenere l'originario valore; i secondi sono autonomamente gestiti dall'ente titolare dei beni civici (nel nostro caso il Comune) nel generico interesse della popolazione individuato dall'ente stesso.

L'approvazione, già di competenza del Capo dello Stato e poi del soppresso Ministero dell'Agricoltura, spetta ora alla Regione.

Questo istituto, configurandosi in una sanatoria di grande utilità negli anni venti, è divenuta una sanatoria perpetua di occupazioni abusive non più concepibile, anche per la semplice constatazione che è soggetta a legittimazione qualsiasi area di demanio civico, sia agricola vera e propria che silvo-pastorale. Quest'ultima categoria di bene civico, ora, rappresenta l'unico valore da conservare integro per la sua valenza ambientale, che trascende ogni altro valore.

Pertanto si fa ricorso a questo istituto giuridico solo in casi eccezionali in occasione della definitiva sistemazione dei demani civici.

- **Quotizzazione.** Consiste nella ripartizione del demanio civico suscettibile di coltura agraria (appartenenti alla categoria b di cui all'art.11 della legge fondamentale) tra le famiglie di coltivatori residenti nel Comune. Il quotista ha l'obbligo di migliorare il fondo assegnatogli, di pagare un canone annuo, di non trasferire ad altri la quota fino all'affrancazione del canone, che avviene, soltanto previo accertamento delle avvenute migliorie e con il versamento dell'entità del canone moltiplicato per venti (capitalizzazione del canone a interessi legali del 5%).

Anche questo istituto, che una volta era di grande utilità perché pochi metri quadrati di terreno riuscivano a soddisfare le misere esigenze delle popolazioni rurali, ora, non ha più alcun senso pratico, poiché per soddisfare le esigenze degli operatori agricoli occorrono unità colturali di alcune decine di ettari. Ciò comporterebbe la dispersione del demanio civico a favore di pochissime unità di operatori agricoli, sottraendo alla collettività aree preziose da destinare al godimento collettivo.

Questo grave provvedimento sarà adottato in caso di fallimento di ogni tentativo di componimento bonario delle questioni possessorie e quando, ovviamente, non viene contestata la natura demaniale (la qualitas soli) dei beni. In quest'ultimo caso compete al magistrato (Commissario per gli usi civici) pronunciarsi preventivamente in merito.

Le spese relative alla reintegra sono tutte a carico degli occupatori abusivi.

Tali spese, ovviamente a carico dell'occupatore, dovranno essere aumentate dei "frutti non percetti" dalla comunità nel periodo dell'occupazione abusiva.

La eventuale riduzione in pristino dell'area occupata è pure a carico dell'occupatore.

Nell'eventuale acquisizione al demanio delle "migliorie" apportate al fondo, di qualsiasi tipo esse siano, da parte del Comune, queste dovranno essere computate a favore dell'occupatore, ma solo nel loro "costo", detratto della loro vetustà.

- **Utente** (definizione). Il diritto di uso civico, oltre ad essere un diritto di condominio (come precisato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni unite), è legato all'incolato, cioè alla residenza anagrafica. Pertanto ogni diritto sulla fruizione dei beni viene meno con la perdita della residenza.

Resta ferma la possibilità del Comune di regolamentare autonomamente la materia, potendo stabilire un determinato tempo necessario per l'acquisizione del titolo di utente.

- **Conciliazione**. L'art.29 della legge fondamentale prevede che in ogni fase dei procedimenti di sistemazione degli usi civici, quando insorga conflittualità, possa esser promosso un esperimento di conciliazione, anche su iniziativa delle parti interessate (Comune e occupatore).

Questo procedimento, che dovrà riportare l'approvazione della Regione, pena la sua nullità, si rileva spesso lo strumento migliore, se non unico, per la definizione di lunghi e costosi contenziosi.

ASSEGNAZIONE A CATEGORIA

Come altrove già detto, prima di riferire sulla casistica delle situazioni irregolari, o comunque illegittime, individuate con la presente indagine, per poi suggerirne le più opportune e adeguate soluzioni, è necessario ripartire (assegnare) le terre del demanio civico nelle due categorie previste dall'art.11 della legge fondamentale: terreni silvo-pastorali; e terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Il Comune, al fine di ottemperare correttamente e senza equivoci agli obblighi di legge, propone alla Regione l'assegnazione a categoria delle terre del demanio civico.

Nel compiere quest delicat operazione si sono contemperati i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio silvo-pastorale (ambientale, art.14, legge), assegnando alla categoria a) tutti quei beni di sicura appartenenza a questa categoria, e tutti gli altri di incerta destinazione, ritenute complementari di quelle silvo-pastorali indispensabili al corretto uso di queste.

Saranno assegnate alla categoria b) solo ed esclusivamente quelle terre di sicura utilizzazione agricola.

Saranno assegnate alla categoria a), invece, tutte le terre del demanio civico, ad eccezione di quelle regolarmente quotizzate negli anni 1948, ai sensi del dl 19 ottobre 1944 n.284.

Pertanto, poiché tutte le terre del demanio civico di Cotronei si trovano in zona montana e soggette, tra l'altro, al vincolo idrogeologico della vigente legge forestale (RD n.3267 del 30.12.1923), si ritiene che tutte le terre civiche di questo Comune, individuate nell'elenco riportato al punto 17, debbano essere assegnate alla categoria "a" (terre convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente).

Nel compiere questa delicata operazione si sono contemperati i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio silvo-pastorale (ambientale, art.14, legge), assegnando alla detta categoria "a" tutti i beni civici senza la redazione dello specifico piano di massima, in quanto, le terre risultano da elementi certi appartenenti a tale categoria (art.37 RD 332/28).

CASISTICA DELLE SITUAZIONI POSSESSORIE IRREGOLARI (ABUSIVE O COMUNQUE ILLEGITTIME) RISCONTRATE A CARICO DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE

In questo paragrafo vengono messe in evidenza le tipologie delle situazioni illegittime a carico del demanio civico di Cotronei.

Le situazioni irregolari da considerare vengono, pertanto, qui di seguito elencate per poi, nel paragrafo successivo, suggerirne le soluzioni ritenute più opportune:

Aree civiche edificate:

- a) vendute dal Comune (con "regolari" deliberazioni dagli anni sessanta in poi) in seguito a autorizzazione commissariale non conclusa nel rito formale, al prezzo ritenuto allora congruo dall'U.T.E.;
- b) vendute dal Comune, al prezzo già ritenuto congruo dall'U.T.E.; prive della prescritta autorizzazione ed edificate con "regolare" licenza edilizia;
- c) occupate abusivamente ed edificate con "regolare" licenza edilizia;
- d) occupate abusivamente ed edificate senza licenza edilizia.

Aree demaniali silvo-pastorali occupate senza titolo.

Aree demaniali quotizzate nel 1948:

- a) con diritto all'affrancazione del canone;
- b) con perdita del diritto all'affrancazione del canone, ma detenute abusivamente da oltre dieci anni e quindi, oggetto di possibile richiesta di legittimazione;

Aree demaniali oggetto di precedenti operazioni di sistemazione indicate in Catasto con possesso contestato o concesse a livello:

- a) aree già demaniali legittimate nel secolo scorso;
- b) aree demaniali derivanti da antiche quotizzazioni, non affrancabili per mancanza dei requisiti di legge.

SOLUZIONI INDIVIDUATE PER LA SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE IRREGOLARITA'

In considerazione della ferma intenzione dell'Amministrazione comunale di dare sollecito e definitivo assetto alle situazioni illegittime del demanio civico, anche per non incorrere in ulteriori responsabilità non volute, si individuano e si suggeriscono i procedimenti ritenuti più opportuni al fine di riportare tempestivamente il demanio alla più corretta gestione.

Si deve premettere che le occupazioni abusive vanno ad interessare, quasi nella loro totalità, un'area destinata dal vigente strumento urbanistico (già regolarmente approvato dalla Regione) alla edificazione; il che, pur nel suo limitato valore giuridico in quanto privo dei formali riti voluti dalla legge n.1766/27, va chiaramente ad indicare la volontà inequivocabile dell'Amministrazione comunale di voler mutare destinazione a questa esigua parte del demanio civico, al fine di sanare situazioni ereditate dal passato, senza responsabilità alcuna da parte dell'attuale Amministrazione, che ora intende riportare nella più assoluta legalità per poi salvaguardare le aree silvo-pastorali di grande interesse ambientale, risanando l'area compromessa previo l'utilizzo dei proventi delle sistemazioni da compiere.

Si deve qui tener presente che la distinzione della tipologia degli abusi riscontrati ed evidenziati è dettata non solo dalla natura giuridica diversa di questi, bensì anche dal grado di responsabilità dell'Amministrazione pubblica che potrebbe comportare gravi e insostenibili ripercussioni economiche.

Tale considerazione ci è di guida nell'indicare le soluzioni possibili per i diversi problemi.

Comunque, nell'individuare le soluzioni più adatte ad affrontare i singoli casi, vengono tenute nel debito conto anche le responsabilità dei soggetti privati coinvolti, senza dimenticare le responsabilità delle istituzioni pubbliche (Stato, Regione, Comune, etc.) che hanno favorito o, perlomeno, non hanno impedito, il perpetrarsi di situazioni che nel tempo si sono sempre più complicate richiedendo, ora, interventi sicuramente rigorosi e pertanto gravosi.

La risoluzione dei problemi consentirà all'ente gestore del demanio (il Comune) la più corretta e rigorosa tutela nell'interesse dell'intera popolazione residente, e di quella pubblica più ampia per il valore ambientale di queste terre che trascende ogni altro valore.

Per quanto riguarda le situazioni di cui al punto 15.1/a/b/c, quando le edificazioni sono ritenute tecnicamente valide (secondo parere tecnico del Comune) o idonee a ottenere il richiesto condono edilizio, si prenderà atto della definitiva perdita dell'area all'uso civico, sanando le numerose situazioni con l'alienazione delle aree interessate, previa stima delle stesse al prezzo di mercato, che terrà conto della qualità attuale (edificatoria) delle aree stesse e detraendo le eventuali somme già corrisposte al Comune, debitamente rivalutate all'attualità.

Per quanto riguarda le edificazioni abusive di cui al punto 15.1/d, in presenza di parere tecnico favorevole del Comune, si procederà come per i casi precedenti senza, ovviamente, alcuna detrazione.

In assenza, invece, del parere tecnico favorevole del Comune, le aree saranno oggetto di reintegra, con i conseguenti provvedimenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di abusi edilizi non sanabili.

Le terre di cui al punto 15.2 dovranno comunque essere reintegrate al demanio civico.

Queste aree vanno a costituire il vero demanio civico comunale di Cotronei.

La loro estensione e la loro particolare ubicazione nella zona montana, tutta soggetta al vincolo paesistico della Legge "Galasso" (Legge 8.8.1985 n.431) e al vincolo idrogeologico della legge forestale (RD 30.12.1923 n.3267), è meritevole della massima tutela a beneficio non solo della comunità locale, ma soprattutto dell'intera collettività nazionale. Il valore di questo demanio trascende ogni valore economico, poichè costituisce la principale base del futuro avvenire della laboriosa popolazione cotronea.

Per questa ragione, il Comune intende tutelare questo prezioso territorio silvo-pastorale reintegrandone al patrimonio civico comunale tutte quelle parti occupate abusivamente, a qualsiasi tempo rimonti l'occupazione.

Nessuna deroga sarà ammessa a questo principio, perché si vuole assicurare, anche alla più ampia comunità della la nuova Provincia di Crotone, un'area preziosa per la ricreazione e per la salute fisica.

L'azione di reintegra sarà effettuata dal Comune con l'assistenza del perito-istruttore demaniale e, quando necessario, con l'ausilio della forza pubblica (art.33 della legge).

E' auspicabile l'ausilio complementare della Regione nella formulazione ed esecuzione degli atti.

Per le terre di cui al punto 15.3/a, cioè quelle oggetto della quotizzazione del 1948, il Comune inviterà i quotisti che avranno eseguito le migliorie (trasformazione in frutteto con terrazzamento) imposte dal Decreto presidenziale di quotizzazione del 12.8.49, ad affrancare il canone a suo tempo stabilito, rivalutato, moltiplicato per venti, corrispondendo inoltre le ultime cinque annualità non corrisposte.

Per le aree di cui ai punti 15.3/b e 15.4/b, cioè quelle già quotizzate e detenute abusivamente da terzi senza titolo legittimo da oltre dieci anni, e quelle derivanti da antiche quotizzazioni non affrancabili per mancanza dei requisiti di legge, il Comune proporrà agli occupatori l'acquisto delle aree al prezzo di mercato, opportunamente diminuito del valore delle migliorie apportate. Ciò solo, ovviamente, in presenza dei requisiti di cui all'art.9 della legge fondamentale.

In assenza di questi si ricorrerà alla reintegra voluta dall'art.10 della stessa legge.

Per quanto concerne infine le situazioni di cui al punto 15.4/a il Comune si adopererà affinché il Catasto (l'UTE) cancelli definitivamente i "livelli" o le "contestazioni", che non hanno più ragion d'essere.

Alla conclusione di preferire l'adozione dell'istituto dell'alienazione (art.12, legge) al più apparente lineare istituto della legittimazione (art.9, legge), stante il medesimo risultato da perseguire che è quello della privatizzazione dei beni civici di fatto perduti all'uso della popolazione, si è giunti per la considerazione che il procedimento di legittimazione risulta di più complessa e dispendiosa adozione.

La eventuale osservazione che l'istituto dell'alienazione non possa essere generalizzato o che debba essere riservato solo a casi eccezionali, per altro pienamente condivisa, non deve quindi trovare applicazione nei casi in esame.

Tale procedimento eccezionale, inoltre, ha l'indubbio vantaggio di consentire al Comune l'incasso immediato delle somme derivanti dalle operazioni di sistemazione e di avviare il risanamento ambientale del demanio civico silano, con procedimenti legittimi di immediata attuazione a modesti costi da parte dei privati interessati e del Comune.

AREE ACCERTATE DI DEMANIO CIVICO COMUNALE

Allo stato, dagli accertamenti effettuati con accessi frequenti nell'Archivio del Commissariato agli Usi Civici di Catanzaro, negli Archivi di Stato di Cosenza, di Catanzaro, di Napoli e nell'Archivio comunale di Cotronei, esaminata tutta la documentazione disponibile ed eseguiti i necessari raffronti tra le planimetrie catastali e quelle redatte nelle varie operazioni di sistemazione che hanno avuto per oggetto il demanio civico comunale e, si è ricostruita la storia del demanio civico di Cotronei, riportando qui di seguito gli esatti dati numerici attualmente in Catasto.

**ELENCO DELLE TERRE
DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE DI COTRONEI**

Foglio	Particella	Superficie	Partita	Ditta Intestataria	Note
4	40/b	0.45.30	1176	De Luca Lucrezia	Prov. da reintegra Frassi srl
	44/b	0.57.40	"	" "	" "
	45/b	0.37.90	"	" "	" "
	46/b	2.29.90	"	" "	" "
	67/b	0.03.20	"	" "	" "
	Totale Foglio 4	3.73.70			
5	1/b	0.56.00		Bruzia Turistica	Prov. da reintegra Frassi srl
	1/c	0.44.00		" "	" "
	1/d	0.02.20		" "	" "
	3	0.11.20	1175	Frassi srl	" "
	4	1.22.90	"	" "	" "
	6	0.02.50	"	" "	" "
	12/b	0.00.70	"	" "	" "
	12/c	1.09.10	"	" "	" "
	15/d	61.20.10 **	"	" "	" " e Frazionata
	203/a	0.27.90 **	"	" "	" " deriva dalla 15
	204	0.18.00	4446	Cizza Luigi	" " " " "
	205	0.50.20	4447	Lavorato Ettore	" " " " "
	206/a	0.19.00 **	1175	Frassi srl	" " " " "
	207/a	0.13.80 **	4445	Labruzzo Raffaella	" " " " "
	20	76.65.70	303	COMUNE di COTRONEI	
5 All. A	19	1.06.00	"	" "	
	21	0.33.46	"	" "	
	22	0.52.63	"	" "	
	23	12.24.30	"	" "	Frazionata (23, 275, 276) con F.U.
	31	0.49.90	2168	Cavaretta / Comune Cotronei	Possesso contestato * (Frazionata)
	216	0.05.50	4689	Pulerà / Comune di Cotronei	Possesso contestato
	217	0.25.90	2168	Cavaretta / Comune Cotronei	Possesso contestato * (Frazionata)
5 All. B	24	0.95.60	303	COMUNE di COTRONEI	Frazionata con Fabbricati Urbani
	25	0.39.30	"	" "	Frazionata con Fabbricati Urbani
	27	2.72.96	"	" "	" "
	30	12.88.50	"	" "	" "
5 All. C	41	0.19.35	"	" "	" "
	47	4.61.40	"	" "	" "
	172	2.77.80	"	" "	" "
	191	0.48.00	"	" "	" "
	197	0.04.90	"	" "	" "
	Totale foglio 5	182.68.80 **			
7	16	79.96.00	"	" "	
	17	51.73.70	"	" "	
	18	12.28.50	"	" "	
		Totale foglio 7	143.98.20		
8	1	0.59.80	532	Garruba / Comune Cotronei	Concessa a livello
	2	0.97.30	303	COMUNE di COTRONEI	
	3	339.54.50	"	" "	
	4	5.20.10	"	" "	
	5	2.71.10	"	" "	
	6	6.68.10	"	" "	Frazionata in p.lla 17 concess Enel

	7	2.32.50	"	"	"	
	8	8.70.10	"	"	"	
	9	62.88.60	"	"	"	
	18	1.70.70	"	"	"	Non inserita in mappa
	19	0.06.40	"	"	"	" " "
	Totale foglio 8	430.79.40				
9 All. A	7	1.35.02	303	COMUNE di COTRONEI		Frazionata con Fabbricati Urbani
	9	1.13.58	"	"	"	" " "
	10	1.83.10	"	"	"	" " "
	50	0.06.80	4530	Pignatelli Teresina		
	51	0.73.00	303	COMUNE di COTRONEI		
	52	0.22.30	"	"	"	
	54	0.18.60	"	"	"	
	58	0.02.10	"	"	"	
	59	2.24.40	"	"	"	
	60	1.14.40	"	"	"	
	66	0.04.60	1649	Fabiano + Altri / Co.Cotronei		Concessa a livello
	67	0.03.40	3984	Garruba		
	68	0.05.10	1649	Fabiano + Altri / Co. Cotronei		Concessa a livello
	69	0.04.90	3984	Garruba		
	73/b	0.07.20 **	1556	Inzitaro Antonietta		Frazionata approssimativamente
	72	0.00.34	3192	Caliguri Salvatore e Serafino		
	74	0.02.70	"	"	"	"
	87	0.93.20	3345	Scavelli Giovanna		Frazionata con Fabbricati Urbani
	88/a	0.53.00 **	NP	particella non presente in atti		Frazionata approssimativamente
	89/a	0.11.00 **	NP	particella non presente in atti		Frazionata approssimativamente
	90/a	0.17.30 **	491	De Luca S. e Fragale C.		Frazionata approssimativamente
	94	1.48.80	303	COMUNE di COTRONEI		Frazionata con Fabbricati Urbani
	95	0.02.40	"	"	"	
	99	0.71.80	4721	Lopez / Comune di Cotronei		Possesso contestato (Frazionata)
	100	0.01.50	466	Ferrise / Comune di Cotronei		Possesso contestato
	101	0.25.40	"	"	"	Possesso contestato
9 All.A	102	0.02.60	4320	Ferrise Laratta		
	130	0.12.40	3192	Caliguri Salvatore e Serafino		
	131	0.07.50	"	"	"	"
	135	0.42.00	303	COMUNE di COTRONEI		
	136	0.01.00	"	"	"	
	142	0.16.20	4161	Scavelli / Comune di Cotronei		Possesso contestato
9 All. C	1	0.80.30 **	303	COMUNE di COTRONEI		Frazionata con superficie variata
	2	0.03.00 **	"	"	"	" " "
	3	1.25.50	734	Mele F. / Comune di Cotronei		Concessa a livello
	182	1.22.00 **	303	COMUNE di COTRONEI		Frazionata con Fabbricati urbani
	458	0.03.25	"	"	"	
	460	0.31.00	"	"	"	
	464	0.12.00	"	"	"	
	465	0.13.40	"	"	"	
	466	0.10.20	"	"	"	
	467	0.14.00	"	"	"	
	468	0.07.20	"	"	"	
	469	0.02.20	"	"	"	
	Totale foglio 9	18.61.29 **				
10	9	46.02.20	303	COMUNE di COTRONEI		
	10	0.00.24	"	"	"	
	13	1.79.80	"	"	"	
	14	11.61.10	"	"	"	
	15	1.27.00	"	"	"	

	19	21.69.00	"	"	"	
	<u>Totale foglio10</u>	<u>82.39.34</u>				
11	5	5.47.10	303	COMUNE di COTRONEI		
	6	6.23.70	"	"	"	
	7	0.80.50	"	"	"	
	8	3.75.10	"	"	"	
	20	98.88.10	"	"	"	
	32	1.79.00	"	"	"	
	34	2.20.00	"	"	"	Frazionata in 34 e 105
	37	16.35.20	"	"	"	Frazionata in 37 e 101
	46	25.82.10	"	"	"	
	74	0.66.40	"	"	"	
	75	2.14.60	"	"	"	Frazionata in 75 , 107, 109
	81	0.18.30	"	"	"	
	82	0.28.60	"	"	"	
	85	1.94.80	"	"	"	Frazionata in 85 e 108
	86	106.74.90	"	"	"	
	101	0.08.00	"	"	"	Deriva dalla 37
	105	0.06.20	"	"	"	Deriva dalla 34
	107	0.43.20	"	"	"	Deriva dalla 75
	108	0.78.80	"	"	"	Deriva dalla 85 ed è occupata
	109	0.45.90	"	"	"	Deriva dalla 75
	<u>Totale foglio11</u>	<u>275.10.50</u>				
12	1	22.63.30	303	COMUNE di COTRONEI		
	<u>Totale foglio12</u>	<u>22.63.30</u>				
13	18	0.01.40	303	COMUNE di COTRONEI		
	185	1.89.50	"	"	"	Frazionata in 1004-1005 (Cimitero)
	226	14.53.80	"	"	"	Fraz. (317) e con Fabbricato U. (945)
	231	2.06.40	"	"	"	
	276	0.23.91	1596	Scavelli Giuseppe		Frazionata in 276,407,482
	358	0.13.40	303	COMUNE di COTRONEI		
	481	0.06.00	"	"	"	
	A	0.14.20	"	"	"	Cimitero
	317	--	NP	Particella non presente in atti		Deriva dalla 226
	482	0.04.70	8888	Intestazione mancante		
	<u>Totale foglio13</u>	<u>19.08.61</u>				
14	1	24.53.90	303	COMUNE di COTRONEI		Frazionata in 1, 110, 114
	40	0.10.50	"	"	"	
	48	0.73.70	"	"	"	
	73	0.03.40	"	"	"	
	98	3.01.00	"	"	"	
	110	--	NP	Particella non presente in atti		Deriva dalla 1
	114	--	NP	"	"	"
	<u>Totale foglio14</u>	<u>28.42.30</u>				
15	1	0.03.10	***	Alessio,Benincasa,Covelli e AA		
	2	4.19.10	303	COMUNE di COTRONEI		
	44	0.15.40	"	"	"	
	75	0.07.20	"	"	"	
	118	0.01.50	"	"	"	
	192	0.26.80	303	COMUNE di COTRONEI		Frazion. e con Fabb. U. (337-338)

	217	6.19.90	3897	Covelli / Comune di Cotronei	Possesso contestato
	218	3.41.10	303	COMUNE di COTRONEI	
	219	0.50.40	"	" "	
	<u>Totale foglio15</u>	<u>14.84.50</u>			
16	3	0.01.60	303	COMUNE di COTRONEI	
	<u>Totale foglio16</u>	<u>0.01.60</u>			
17	4	0.69.40	303	COMUNE di COTRONEI	
	30	0.31.30	"	" "	
	<u>Totale foglio17</u>	<u>1.00.70</u>			
18	121	0.13.70	303	COMUNE di COTRONEI	
	<u>Totale foglio18</u>	<u>0.13.70</u>			
19	1	0.11.20	303	COMUNE di COTRONEI	
	14	0.18.40	"	" "	
	23	0.04.80	"	" "	
	79	1.19.10	"	" "	
	<u>Totale foglio19</u>	<u>1.53.50</u>			
20	1	63.64.30	3264	Abati R.-Bilotti F.-Bilotti V.	Reintegrato da A.For.Dem. dello Stat
	2	30.45.10	"	" " "	" "
	<u>Totale foglio20</u>	<u>94.09.40</u>			
22	7	18.76.10	303	COMUNE di COTRONEI	Frazionata in 7, 34, 35
	10	2.52.80	"	" "	
	12	92.35.20	"	" "	Fraz.ta in 12, 15, 16, 17, 18, 19,20
	15	103.73.80	"	" "	
	16	0.02.50	"	" "	Deriva dalla 12
	17	0.00.80	"	" "	" "
	19	0.01.20	NP	Particella inesistente	" "
	20	0.01.10	NP	" "	" "
	<u>Totale foglio22</u>	<u>217.44.90</u>			
24	4/a	25.08.10	308	Comune di MESURACA	Contezioso non definito
	<u>Totale foglio24</u>	<u>25.08.10</u>			
25	1	0.68.70	303	COMUNE di COTRONEI	
	2	12.55.00	"	" "	Frazionata in 2 e 23 (legittimata)
	3	0.67.30	"	" "	
	4	10.86.00	"	" "	Fraz.ta in 4,29,30, 22(legittimata)
	10	0.86.30	"	" "	
	11	66.77.00	"	" "	
	29	4.75.86	"	" "	Deriva dalla 4
	30	---	NP	Particella non presente in atti	Deriva dalla 4
	<u>Totale foglio25</u>	<u>97.16.16</u>			
26	38	4.06.90	303	COMUNE di COTRONEI	
	49	3.60.90	"	" "	
	55	3.89.40	"	" "	
	59	0.50.37	"	" "	Frazionata in 59 e 186 (FU)
	60	0.26.20	"	" "	Frazionata in 398,399,400,401 (FU)
	77	5.40.50	"	" "	
	85	0.74.60	"	" "	

	111	1.42.40	"	"	"	
	116	13.00.20	"	"	"	Frazionata con Fabbricati Urbani
	118	6.90.10	"	"	"	
	140	1.18.70	303	COMUNE di COTRONEI		
	149	0.30.70	"	"	"	
	155	0.55.70	"	"	"	Errore nella superficie catastale
	156	0.46.10	"	"	"	Frazionata 156,191,277,278,299,300
	157	0.00.98	"	"	"	
	186	0.00.25	"	"	"	Deriva dalla 59
	190	0.42.90	"	"	"	Deriva dalla 156 (con Fabb. Urbano)
	191	0.05.80	"	"	"	Deriva dalla 156 (con Fabb. Urbano)
	<u>Totale foglio26</u>	<u>42.82.70</u>				
27	68	0.08.90	303	COMUNE di COTRONEI		
	91	0.12.30	"	"	"	
	137	5.87.50	"	"	"	Frazionata in 137,389,390,391,392
27	138	6.46.80	"	"	"	
	141	0.00.30	"	"	"	
	389	0.46.70	"	"	"	Deriva dalla 137
	390	0.46.70	"	"	"	" "
	391	0.46.70	"	"	"	" "
	392	0.46.70	"	"	"	" "
	<u>Totale foglio27</u>	<u>15.16.40</u>				
28	132	1.04.78	4395	Costantino Antonietta		Frazionata e lottizzata
	133	0.24.50	303	COMUNE di COTRONEI		Frazionata e lottizzata
	165	0.21.90	"	"	"	
	234	0.01.60	"	"	"	
	598	0.07.00	"	"	"	Frazionata e lottizzata
	887	0.01.10	"	"	"	
	888	0.01.00	"	"	"	
	892	0.00.77	"	"	"	
	893	0.02.40	"	"	"	
	<u>Totale foglio28</u>	<u>0.25.70</u>				
29	24	0.25.70	303	COMUNE di COTRONEI		
	26	0.33.10	"	"	"	
	<u>Totale foglio29</u>	<u>0.58.80</u>				
30	1	0.07.90	NP	Particella non presente in atti		
	2	0.01.60	303	COMUNE di COTRONEI		
	3	0.75.40	"	"	"	
	18	0.48.20	"	"	"	
	25	0.02.20	"	"	"	Frazionata con F.U. (305-306)
	31	0.03.60	"	"	"	
	36	0.20.20	"	"	"	Frazionata con corte di F.U.
	66	0.05.70	"	"	"	Frazionata con F.U. (396)
	98	0.02.10	"	"	"	
	118	0.03.20	"	"	"	
	153	0.18.50	"	"	"	Fraz.ta 206,295,332,347 (con FU)
	<u>Totale foglio30</u>	<u>1.70.60</u>				
31	151	0.65.60	303	COMUNE di COTRONEI		
	<u>Totale foglio31</u>	<u>0.65.60</u>				

32	48	0.05.10	303	COMUNE di COTRONEI	
	<u>Totale foglio32</u>	<u>0.05.10</u>			
33	21	2.66.60	303	COMUNE di COTRONEI	
	131	0.00.07	"	" "	
	<u>Totale foglio33</u>	<u>2.66.67</u>			
34	68	0.61.60	303	COMUNE di COTRONEI	
	83	0.85.10	"	" "	
	84	0.67.50	"	" "	
	85	1.19.10	"	" "	
	98	0.10.70	"	" "	
34	167	0.03.90	"	" "	
	<u>Totale foglio34</u>	<u>3.47.90</u>			
37	7	0.05.40	303	COMUNE di COTRONEI	
	17	0.85.10	"	" "	
	42	0.34.20	"	" "	
	52	0.00.32	"	" "	
	101	0.06.40	"	" "	
	184	17.14.50	"	" "	
	<u>Totale foglio37</u>	<u>17.61.80</u>			

Nel computo delle superfici è stata considerata la superficie originaria per quelle particelle frazionate e/o con Fabbricati Urbani i cui dati non si ritrovano in atti. I frazionamenti avvenuti e non riportati sono visibili negli allegati ai fogli di mappa, evidenziati sempre con contorno di colore giallo che rappresenta il terreno soggetto ad uso civico; le superfici delle particelle contrassegnate con asterisco sono necessariamente approssimate in quanto sono da perfezionarsi i relativi frazionamenti.

I dati dell'elenco surriportato sono stati evidenziati su cartografia catastale in scala di 1:10.000, ottenuta da collazione delle planimetrie catastali dell'UTE di diverse scale.

La restituzione cartografica in tale scala è stata scelta in quanto consente la immediata individuazione delle aree demaniali nel loro insieme.

I dati numerici catastali di tale cartografia non sono ovviamente, sempre chiaramente leggibili, per cui, la lettura di tali dati, deve essere sempre supportata dall'Elenco.

I fogli di mappa originali, nelle scale 1:1.000 - 1:2.000 - 1:4.000, propedeutici alla restituzione cartografica della planimetria 1:10.000, vengono separatamente consegnati all'Ufficio Tecnico Comunale per dotazione d'ufficio.

Le indagini cartografiche e catastali, per la determinazione dell'estensione e l'ubicazione del demanio collettivo del comune di Cotronei, sono state di notevole difficoltà, ma non ci si è voluti sottrarre a tali incombenza per la grande utilità che hanno nella esatta individuazione del demanio e nelle conseguenti operazioni di sistemazione.

Dai dati riportati in Elenco si evince che il demanio civico comunale residuo è pari ad Ha 1.745.18.62.

Questi terreni risultano oggi censiti al N.C.T. del comune di Cotronei per la maggior parte alla Partita: n.303 per ha 1'476.82.34, e la parte residua di ha 274.86.06 a numerose altre Partite.

Di queste ultime, il Comune risulta "concedente di livello" per n.126 Partite, "Contestatario" per n.28 Partite, mentre varie Partite risultano intestate a privati.

Ciò è dovuto a mancate volturazioni a seguito di operazioni di reintegra di terre abusivamente occupate e da inesatte intestazioni per frazionamenti avvenuti su fondi dema-

niali (es. i terreni in contestazione con la Frassi srl, con il Comune di Mesoraca, con l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali).

La presente relazione istruttoria, dopo la pubblicizzazione ai sensi della normativa vigente, sarà approvata dalla Giunta comunale per sottoporla alla approvazione del proprio Consiglio.

Solo dopo tali adempimenti sarà trasmessa alla Giunta regionale per la definitiva approvazione.

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI

In considerazione dell'inevitabile lungo tempo che trascorrerà per la definitiva soluzione dei complessi problemi, a causa di numerosi fattori relativi alla indisponibilità di alcuni privati cittadini "occupatori abusivi" a collaborare positivamente alla risoluzione delle situazioni illegittime o ad altre di diversa natura; fermo restando l'impegno assunto di dare soluzione immediata alle situazioni che la Regione Calabria riuscirà ad accogliere allorché si potrà operare in attuazione degli indirizzi che avrà fatto conoscere; ritenendo, tuttavia, che i tempi più o meno lunghi occorrenti non debbano incidere negativamente, ancora, sulle casse comunali, pregiudicando il dovuto e necessario risanamento ambientale delle aree civiche silane; ritenendo che il Comune debba essere parte attiva affinché il perdurare della situazione attuale non vada a premiare ancora gli attuali occupatori a discapito di tutti gli altri cittadini residenti, senza peraltro rendere ad alcuno il servizio dovuto della sistemazione definitiva delle complesse situazioni create nel tempo; fermo restando l'impegno del Comune di definire, senza pretesa di ulteriore aggravio economico, se non quello della sistemazione tecnico-amministrativa, le occupazioni "abusiva" (senza titolo legittimo), che in qualunque modo vennero acquistate dal Comune al "giusto" prezzo;

si ritiene di suggerire e proporre quanto segue:

- **di effettuare** esattamente il rilievo aerofotogrammetrico, con successivo aggiustamento a terra e in contraddittorio con i singoli occupatori, di tutte le occupazioni abusive;
 - **di trasferire** tutti i rilievi relativi alle singole occupazioni sulle planimetrie catastali (dell'U.T.E.), rendendo i rilievi stessi idonei agli eventuali frazionamenti e accatastamenti;
 - **di instaurare** con gli attuali occupatori "abusivi" un rapporto di concessione con un canone relativamente modesto (es: £ 500/mq) da stabilirsi dal Comune autonomamente (concessione ad utenti) per i residenti e uno più gravoso (es: 700/mq), richiedendone la congruità alla Regione, per i non residenti;
- di porre a ruolo, a datare dal primo gennaio 1999, l'ammontare dei canoni (che con le ipotesi suggerite ammonterebbero a oltre trecento milioni all'anno);
- di investire il ricavato delle concessioni in opere di risanamento ambientale delle aree civiche concesse.
- **di porre a carico** dei concessionari l'onere tecnico stimato in £ 250.000 per i primi 500 mq e con una maggiorazione di £ 200/mq per superfici eccedenti i 500 mq.
 - **di prendere atto:**
- a) che il costo medio dei rilievi idonei all'eventuale accatastamento successivo, effettuato singolarmente per ogni area occupata, non è mai inferiore a lire 1.000.000/cadauno;
- b) che i rilievi effettuati, previo coinvolgimento dell'U.T.E., risulteranno perfettamente riallineati come in un "puzzle" e quindi senza possibilità di errori;
- **di prendere atto, altresì**, che tutta l'operazione avverrebbe senza alcun onere finanziario per l'Amministrazione comunale.

RINGRAZIAMENTI

Nonostante le notevoli difficoltà incontrate nella redazione della presente relazione di accertamento e di verifica, il presente lavoro è stato per me e per i miei collaboratori molto gratificante, sia per il coinvolgimento affettivo del sottoscritto per questa terra, che mi ha visto ragazzo, sia per la eccezionale signorilità di tutti i componenti della Giunta comunale che mi hanno lasciato libero da pressioni di qualsiasi genere, sicuri della mia onestà e competenza professionali e, certamente, della mia terzietà assoluta, nei procedimenti di indagine e nelle proposte di sistemazione.

Ciò non significa che quanto è stato fatto sia perfetto e indenne da possibili critiche e osservazioni che, se motivate, potranno essere tutte accolte, non senza le dovute scuse.

Ringrazio per la competente e preziosa collaborazione i Tenici comunali nelle persone del Geometra Michele Mandari e del dott. Arch. Cassio, che non mi hanno risparmiato consigli e suggerimenti utili alla comprensione delle diverse problematiche emerse nel corso di questa delicata indagine.

Ancora un doveroso ringraziamento vada al dottor agronomo Roberto De Seta per la competente collaborazione tecnica e di ricerca d'archivio, all'avv. Francesco Martucci per la costante guida nella comprensione degli eventi locali relativi alla formazione della proprietà dopo gli eventi dell'eversione della feudalità dei primi decenni del sec. XIX, e al dottor Gianni Rimentano per le ricerche storiche effettuate presso l'Archivio di Stato di Napoli.

Cotronei, 31 luglio 1997

L'ISTRUTTORE DEMANIALE
Dottor Luigi Cesare Oliveti

Firenze, 4 ottobre 1999

**Associazione Culturale CotroneInforma
Via Circonvallazione Silana
88836 COTRONEI**

Gentile Presidente

Ho letto con molto piacere dell'iniziativa intrapresa dall'Associazione circa la pubblicazione dei Quaderni, che raccolgono pubblicazioni già edite sul giornale.

Ogni iniziativa culturale deve essere accolta con entusiasmo, specialmente quando diffonde notizie storiche riguardanti piccole comunità locali e piccoli ambiti territoriali, dimenticati dai più. Trattasi sempre di tasselli, spesso ritenuti erroneamente insignificanti, ma indispensabili alla comprensione dei fatti più importanti e utilissimi a stimolare l'interesse della gente (dai più piccoli ai più grandi) allo studio della Storia. Qualcuno disse, non ricordo chi, la storia la nostra radice, chi non conosce la propria storia non può conoscere se stessi.

Complimenti per lo sforzo che state compiendo.

Per quanto riguarda la pubblicazione delle conclusioni della mia Istruttoria demaniale, ho concordato con il nuovo Sindaco Pietro Secreti alcune variazioni e aggiornamenti, consistenti nell'inclusione, tra le terre del demanio civico comunale, di alcune particelle lungo il fiume Neto, erroneamente intestate al demanio dello Stato (queste sono, da sempre e tuttora, soggette all'uso civico di cittadini di Cotronei) e nel ridimensionamento dei canoni di concessione da imporre a tutti gli occupatori, attualmente senza titolo legittimo, e in attesa della formale definitiva sistemazione.

L'entità dei canoni, trattandosi di discrezionalità politica, dovrà essere stabilita dal Comune che, credo, desidera ridurli al minimo, almeno per i cittadini residenti nell'ambito territoriale del Comune di Cotronei.

Altra scelta del Comune, dico credo perché ancora non ho visto alcuna deliberazione in merito, sia quella di considerare i canoni come anticipazioni da detrarre dal conteggio finale del dovuto dei singoli occupatori.

Ho aderito alla richiesta del Sindaco di riscuotere in tre rate annuali il mio avere per le operazioni tecniche di rilevamento aereo, di controllo a terra e di restituzione cartografica di tutte le occupazioni (con i relativi nominativi e indirizzi) che, come riportato nelle conclusioni dell'Istruttoria già consegnata, erano e rimangono di complessive £ 250.000 (al netto di oneri fiscali). Le notevoli anticipazioni (economiche e di sacrificio personale) spese da me effettuate, e a carico dei singoli privati interessati da vicende demaniali mi spingono a sperare in una sollecita conclusione delle vicende di cui mi sto interessando.

Questa mia nota, se pubblicata assieme alle conclusioni, le renderà attuali.

Ringrazio, porgo distinti saluti e molti auguri

Luigi Cesare Oliveti

ASSOCIAZIONE CULTURALE COTRONEINFORMA



Via Circonvallazione Silana ♦ c/o Centro di Aggregazione Sociale ♦ 88836 Cotronei (KR)
e-mail: arcosm@presila.it - fuser@presila.it

L'Associazione Culturale Cotroneinforma nasce agli inizi del 1995 per un forte desiderio di espressione di idee, materializzato prevalentemente nella realizzazione di un mensile di informazione e cultura denominato Cotroneinforma.

Il giornale uscì, nei suoi primi due anni di vita, come supplemento di Sisma (di Catanzaro) prima, e della Città di Gioacchino (di S. Giovanni in Fiore) dopo.

Il 1997 rappresenta l'anno dell'iscrizione del giornale al Tribunale di Crotona ed al Registro Nazionale della Stampa. Una tiratura costante di 600-700 copie mensili, esprimono significativamente il senso di un piccolo e modesto progetto editoriale, capace però di creare un mezzo di trasporto di idee, di sensazioni, di emozioni, di memoria.

Dal 1995 al 1999 sono stati pubblicati 47 numeri del giornale, con una tiratura complessiva di circa 30.000 copie, delle quali il 40% sono state spedite in giro per l'Italia ed all'estero.

Il giornale rappresenta un momento forte di comunicazione per un'associazione che intende essere partecipe dei processi che determinano la vita della propria collettività, con la chiara volontà di un impegno spontaneo, senza scopi di lucro, libero da qualsiasi vincolo economico, politico e/o religioso.

Un'importante esperienza acquisita dall'Associazione Culturale Cotroneinforma si ritrova nella realizzazione e nella gestione (fino al 1999), di una biblioteca nel Centro di Aggregazione Sociale. Il patrimonio librario è costituito da circa 1000 volumi e 300 riviste, di cui il 60% costituito dal patrimonio comunale, ed il restante 40% acquisito, in questi anni, da spontanee donazioni (dietro la spinta sensibilizzatrice del giornale) di diverse case editrici nazionali, enti pubblici e cittadini di Cotronei. Circa il 20% dei volumi è stato movimentato in questi anni, con la forma del prestito per venti giorni.

- Nel giugno del 1996 l'Associazione ha organizzato il primo raduno musicale, c/o il Centro di Aggregazione Sociale, dei giovani gruppi del circondario. L'appuntamento musicale nel mese di giugno ha continuato costantemente a ripetersi negli anni successivi, proponendo nel 1999 il concerto del gruppo calabro-toscano *Acquaraggia*.
- Nel maggio del 1997 si concretizza la manifestazione culturale denominata "*Non solo pane*", con dibattiti, concerti musicali, proiezioni di cortometraggi, rappresentazione teatrale, realizzazioni di murales e mostre tematiche.
- Nel 1999 si sono inoltre organizzate, all'interno del Centro di Aggregazione Sociale: la proiezione di un video-concerto in ricordo del cantautore Fabrizio DeAndrè e la proiezione di alcuni video-films.
- Nei progetti editoriali relativi al 1999, prendono forma le pubblicazioni tematiche denominate *Quaderni di Cotroneinforma*. Dopo la *Storia di Cotronei* di G.B. Maone, esce questo secondo numero dedicato all'*Istruttoria demaniale per l'accertamento, la verifica e la sistemazione del demanio civico comunale di Cotronei*, realizzata dal Dr. Luigi Oliveti.

INDICE

- **Generalità sugli usi civici**
- **Generalità sul Comune di Cotronei**
- **Fasi della formazione dell'attuale demanio civico del Comune di Cotronei.**
- Operazioni demaniali e vicende ad esse connesse**
- **Prima del '900**
- **Le terre della Sila**
- **Il nostro secolo**
- **Considerazioni guida per la soluzione dei casi illegittimi riguardanti il demanio civico di Cotronei**
- **Assegnazione a categoria**
- **Casistica delle situazioni possessorie irregolari (abusive o comunque illegittime) riscontrate a carico del demanio civico comunale**
- **Soluzioni individuate per la sistemazione definitiva delle irregolarità**
- **Aree accertate di demanio civico comunale**
- **Elenco delle terre del demanio civico comunale di Cotronei**
- **Conclusioni e suggerimenti**
- **Ringraziamenti**

- **Curriculum Associazione Culturale Cotroneinforma**

